

IL CORAGGIO DELLA PROVA

Falcone, Borsellino e la squadra che portò Cosa nostra alla sbarra

EDIZIONE AMPLIATA 3 OTTOBRE 2026

Biografie distinte, fotografie, letture degli atti, norme e archivio digitale integrale.

1 = Giovanni Falcone 2 = Paolo Borsellino

Come leggere questa edizione

Il volume amplia il saggio di partenza conservandone il nucleo narrativo e aggiungendo un dossier biografico, otto fotografie, quattordici capitoli di approfondimento, un catalogo completo e facsimili normativi.

Tutti i 462 file dello ZIP sono conservati separatamente nell'archivio digitale allegato. Il libro ne pubblica l'inventario e offre percorsi di lettura; non incorpora in un unico PDF tutte le 43.194 pagine degli atti. Aprire LEGGI_QUI.html per raggiungere ogni documento locale.

La verifica tecnica è integrale. La lettura e l'analisi storica sono selettive, con rinvii ai passi esaminati. L'archivio ricevuto è a sua volta una selezione e non certifica la completezza del fascicolo giudiziario.

Non sono inventati ricordi, emozioni private, voti, fotografie o dialoghi. I dettagli non reperiti rimangono dichiarati nel registro finale. La piena biografia archivistica, la collazione di tutti gli atti e la genesi filologica completa della DNA restano ricerche ulteriori.

I riferimenti alle norme riguardano il 1991-1992. Le citazioni e le numerazioni originali sono mantenute nei facsimili. La datazione di una fotografia non viene estesa oltre ciò che la fonte attesta.

Indice dell'edizione

I. Biografie: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Pagina 4

Album: otto fotografie documentate

Pagina 15

II. Il saggio narrativo e le sue note

Pagina 24

III. Quattordici nuovi approfondimenti

Pagina 69

IV. Atlante: tutti i 462 file per categoria

Pagina 89

V. Norme storiche in facsimile

Pagina 128

VI. Lacune e fonti della ricerca

Pagina 144

Nel catalogo digitale i tasti 1 e 2 portano alle due biografie. La ricerca filtra nomi dei file, categorie e natura documentale; non effettua una ricerca integrale dentro le scansioni.

I. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Due percorsi distinti: famiglia, infanzia, scuola, formazione universitaria e primi incarichi. Si rielabora il dossier preparatorio locale, conservandone i riferimenti e distinguendo testimonianze, documenti acquisiti e lacune. Le tabelle rispondono punto per punto alle domande del lettore senza trasformare in fatti i dettagli non attestati.

1. Giovanni Falcone: nascita e famiglia

Giovanni Falcone nacque a Palermo il **18 maggio 1939**, nel quartiere della Kalsa. Era il terzo figlio di Arturo Falcone e Luisa Bentivegna, dopo Anna e Maria. Il padre dirigeva il laboratorio chimico provinciale; la madre si occupava della casa. Si trattava di una famiglia della borghesia cittadina: una posizione relativamente protetta, inserita però in un quartiere socialmente composito. La professione del padre e l'investimento nell'istruzione aiutano a definire questo ambiente meglio di un generico aggettivo come “ricchissimo”. Fondazione Falcone, biografia.

La ricostruzione di Attilio Bolzoni colloca l'abitazione in via Castrofilippo, vicino a piazza Magione. Descrive un'educazione severa e religiosa, giochi semplici e una vita familiare segnata dallo sfollamento durante la guerra, prima a Sferracavallo e poi nel territorio di Corleone. Ricorda soldatini e partite a pallone e la frequentazione religiosa di Santa Teresa. Questi sono elementi di una ricostruzione biografica pubblicata, non un diario quotidiano del bambino. Bolzoni, «Uomini soli», estratto su Domani.

L'ora della nascita non è stata accertata: non ho acquisito l'atto integrale di nascita. Analogamente, non ho reperito una testimonianza

diretta che descriva le parole o i gesti dei genitori quando lo videro per la prima volta. Sarebbe possibile immaginare la loro gioia, ma non presentarla come un fatto conosciuto nei particolari. La prima parola pronunciata da Giovanni, l'eventuale frequenza di un asilo nido e gli hobby personali dei genitori restano non documentati nelle fonti consultate.

Una biografia affettivamente partecipe può rispettare questi vuoti. Conoscere i nomi dei familiari, il loro ambiente e i valori educativi non consente di ricostruire una scena di parto, un abbraccio o un dialogo. Per farlo servirebbero lettere, memorie circostanziate o testimonianze familiari identificabili.

2. Falcone bambino: guerra, carattere e scuola

Falcone nacque nell'Italia fascista, pochi mesi prima dell'inizio della Seconda guerra mondiale. La sua prima infanzia attraversò la guerra e gli sconvolgimenti che essa provocò a Palermo. Per comprendere quel bambino occorre tenere distinti il contesto collettivo e la sua esperienza soggettiva: il fatto che una città subisca bombardamenti non permette di descrivere, senza testimonianze, le paure precise di ciascun abitante.

La sequenza seguente risponde alla richiesta sugli anni dai due ai sei senza trasformare la cronologia in un racconto inventato. Gli anni sono quelli in cui compì l'età indicata; non rappresentano anni scolastici attestati da registri.

Età	Anno	Che cosa si può affermare
2 anni	1941	Prima infanzia durante la guerra; nessuna cronaca personale annuale reperita.
3 anni	1942	Non risultano documentati in questa ricerca giochi, parole o emozioni specifici di quell'anno.

Età	Anno	Che cosa si può affermare
4 anni	1943	Il quadro biografico comprende lo sfollamento familiare; non è disponibile un diario del bambino.
5 anni	1944	La Fondazione indica l'inizio delle elementari a cinque anni al Convitto nazionale.
6 anni	1945	Età della prima scolarizzazione; non sono disponibili annotazioni quotidiane sulle sue reazioni alla fine della guerra.

Le fonti per lo sfollamento e l'ingresso a scuola sono quelle citate sopra. Non attribuisco a Giovanni di due o tre anni convinzioni politiche, idee sulla mafia o una vocazione giudiziaria già compiuta.

Maria Falcone ricorda di accompagnarlo a scuola con Anna e gli scherzi sul cappello scolastico, che lo irritavano. Il ricordo non basta a definirlo introverso o estroverso. Intervista a Maria Falcone, newCOLLEGE, 23 maggio 2012, pp. 2-3.

Le pagelle non sono soltanto un'ipotesi archivistica. Nella stessa pubblicazione, a p. 10, Valeria Giarrusso racconta la ricerca iniziata nel 1998 nell'archivio del Convitto. Riferisce di aver trovato le pagelle di prima, quarta e quinta elementare e che successivamente fu ritrovata anche la seconda. Descrive un rendimento con otto e nove. È una testimonianza sul ritrovamento: non ho acquisito scansioni integrali leggibili delle singole pagelle, quindi non posso costruire una tabella materia per materia. newCOLLEGE, «Le pagelle ritrovate».

Classe elementare	Stato della ricerca sul rendimento di Falcone
Prima	Ritrovamento della pagella attestato dalla testimonianza di Giarrusso. Voti analitici non trascritti.

Classe elementare	Stato della ricerca sul rendimento di Falcone
Seconda	Ritrovamento successivo riferito dalla medesima fonte.
Terza	Non identificata nella testimonianza consultata.
Quarta	Ritrovamento attestato; manca qui la riproduzione integrale.
Quinta	Ritrovamento attestato; manca qui la riproduzione integrale.

Non sono stati reperiti il titolo di un eventuale elaborato di licenza, temi autografi, quaderni, registri con note di condotta o un calendario delle vacanze dalla prima elementare all'ingresso nella scuola successiva. Non è corretto presupporre che sostenesse una “tesina” nel senso scolastico contemporaneo. Nemmeno un buon rendimento permette di inventare elogi degli insegnanti o l'assenza di richiami disciplinari.

3. Falcone adolescente: studio, religione e autonomia

Falcone frequentò il liceo classico Umberto I. La Fondazione attribuisce un ruolo importante al professore di storia e filosofia **Franco Salvo**, attraverso il quale maturarono l'interesse per il pensiero storico e il confronto con il marxismo. La formazione intellettuale va collocata nell'adolescenza, evitando di proiettarla sui primi anni di vita. Consegui la licenza liceale con il massimo dei voti. Fra le passioni sportive documentate figurano nuoto, canottaggio, ginnastica e atletica. Fondazione Falcone.

Le fonti permettono di parlare di un percorso di emancipazione culturale rispetto all'ambiente domestico, non di una rottura totale da ricostruire a piacere. Nella narrazione di Bolzoni, il padre non approvava la scelta dell'Accademia navale e lo iscrisse a Giurisprudenza; Falcone lasciò

presto Livorno. Si tratta di un racconto biografico attribuito, non della trascrizione di un confronto familiare. Lo stesso autore riferisce il successivo allontanamento dalla religiosità della famiglia. Bolzoni, estratto citato.

Perciò alla domanda “era un uomo di fede?” occorre rispondere distinguendo le età: è documentata un'educazione religiosa; non è giustificato descrivere automaticamente il Falcone adulto come un cattolico praticante sulla sola base dell'infanzia. Il senso del dovere e l'autonomia del giudizio non coincidono necessariamente con una particolare appartenenza religiosa.

Non ho reperito il nome del compagno di banco del primo giorno di liceo, la disposizione dell'aula, il motivo della scelta del posto, il primo appello o le parole con cui rispose. Anche la frequenza dello studio in gruppo e le vacanze di ciascun anno delle superiori richiedono documenti ulteriori. Sport e socialità giovanile non bastano a ricostruire ogni estate.

La richiesta di un rapporto specifico sul voto di educazione civica presenta un problema cronologico: il **D.P.R. 13 giugno 1958, n. 585** introdusse i relativi programmi nella scuola secondaria dall'anno scolastico **1958-1959**, integrando quelli di storia. Non si devono applicare retroattivamente alla loro formazione voti, programmi e modalità di valutazione odierni. Testo normativo, Normattiva.

4. Falcone: università e primi incarichi

Dopo la breve esperienza all'Accademia navale di Livorno, Falcone studiò Giurisprudenza a Palermo e si laureò con lode nel **giugno 1961**. Il titolo da usare secondo l'edizione Treccani è **L'istruzione probatoria nel diritto amministrativo**. La tesi è stata pubblicata nel 2021, a cura di Gaetano Armao, con introduzione di Marta Cartabia. L'edizione consente di studiare il giovane giurista attraverso un testo effettivo. Non ho acquisito il testo integrale liberamente riproducibile né il libretto con tutti i voti d'esame. Treccani, scheda dell'edizione.

Il tema della prova è suggestivo in rapporto al lavoro successivo, ma sarebbe eccessivo sostenere che nel 1961 fosse già progettato il metodo antimafia degli anni Ottanta. La continuità può essere studiata; non deve diventare una predestinazione. La formazione amministrativistica mostra anche che la sua preparazione non nacque confinata al diritto penale.

Falcone vinse il concorso in magistratura nel **1964**, anno in cui sposò Rita Bonnici. La voce di Salvatore Lupo nel Dizionario Biografico degli Italiani colloca il servizio da pretore a Lentini nel **1965**, seguito dagli anni di lavoro a Trapani, nel civile e nel penale. Questo dettaglio distingue il superamento del concorso dall'assunzione del primo incarico. Il ritorno a Palermo avvenne nel **1978**. Treccani, Giovanni Falcone.

Gli anni nei diversi settori della giustizia furono una formazione concreta: fascicoli, rapporti patrimoniali, responsabilità personali e funzionamento degli uffici. Non occorre immaginare un giovane magistrato già munito di tutte le conoscenze del futuro. Il percorso professionale spiega perché, davanti ai traffici mafiosi, potesse mettere in relazione aspetti economici e investigativi.

Il ritorno a Palermo e l'ingresso nell'Ufficio istruzione sono passaggi distinti. Dopo un periodo alla sezione fallimentare, Falcone passò al

penale nel **1979**, sotto Chinnici. Anche la commemorazione parlamentare del 2023 colloca il passaggio dopo l'assassinio di Terranova. Senato, seduta del 23 maggio 2023.

5. Paolo Borsellino: nascita, famiglia e ambiente sociale

Paolo Emanuele Borsellino nacque a Palermo il 19 gennaio 1940, alla Kalsa. Era il secondo di quattro figli di **Diego Borsellino** e **Maria Pia Lepanto**: Adele era la maggiore; seguirono Salvatore e Rita. Diego era farmacista. La farmacia familiare costituisce un riferimento decisivo per capire l'inserimento dei Borsellino nella vita del quartiere. Libera, biografia di Paolo Borsellino.

La condizione sociale richiede una precisazione: una famiglia di professionisti in un quartiere povero godeva di opportunità diverse da quelle di molte famiglie vicine; questo non equivale a dimostrare una grande ricchezza. Rita, in una testimonianza pubblicata dalla Regione Toscana, ricorda il divario fra loro, figli del farmacista, e compagni figli di pescatori o di persone povere. La sua memoria è una fonte familiare diretta, successiva ai fatti. Rita Borsellino, «Vedere l'uomo per perdonare».

Salvatore descrive la madre come una persona molto colta, determinante nell'educazione dei figli; precisa che era farmacista ma non esercitava. Ricorda invece i turni notturni e il lavoro intenso del padre. È dunque importante distinguere il titolo professionale della madre dal concreto esercizio della professione. Lo stesso ricordo segnala che l'attività, collocata in un quartiere povero, non produceva grandi entrate. Testimonianza di Salvatore Borsellino, 19luglio1992.com.

Questi ricordi rendono visibile la vita domestica: da una parte il tempo assorbito dal lavoro, dall'altra una presenza materna culturalmente forte. Non autorizzano però a costruire un elenco degli hobby dei genitori o un dialogo quotidiano. Non sono stati accertati l'ora della nascita, la prima parola di Paolo o la reazione esatta dei genitori al parto. Non è stata

identificata una fotografia sicuramente scattata entro i suoi primi sei mesi.

6. Borsellino dai due ai sei anni e le elementari

Borsellino appartiene alla stessa generazione di Falcone: nacque durante la guerra europea, prima dell'ingresso dell'Italia nel conflitto. La sua infanzia si sviluppò nella Palermo ferita dalla guerra e poi nella ricostruzione. Il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino ricorda esplicitamente l'ambiente della Kalsa e della farmacia, ma non fornisce un calendario annuale della primissima infanzia. Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

Età	Anno	Risultato documentario
2 anni	1942	Contesto bellico; non reperite annotazioni individuali riferibili con certezza a quest'età.
3 anni	1943	Nessuna fonte acquisita permette di attribuirgli specifiche parole o emozioni durante la guerra.
4 anni	1944	Non reperito un diario familiare annuale.
5 anni	1945	Fine della guerra; mancano testimonianze puntuali della sua reazione personale.
6 anni	1946	Non acquisito un registro che documenti qui l'inizio della frequenza scolastica e i relativi giudizi.

Il gioco del pallone e la conoscenza giovanile con Falcone appartengono alle ricostruzioni biografiche. Non basta questo a classificare Paolo con un'etichetta psicologica rigida. Né l'ironia dell'adulto né la sua futura

capacità di parlare in pubblico dimostrano come si comportasse a tre anni o il primo giorno di scuola. Libera, biografia.

Per Borsellino non ho reperito, in questa ricerca, una serie di pagelle elementari, verbali di scrutinio o temi autografi scolastici. La situazione è quindi diversa da Falcone, per il quale è emersa una testimonianza specifica sul ritrovamento di quattro pagelle.

Classe elementare	Pagella e voti	Condotta, note, elaborati
Prima	Non acquisiti	Non acquisiti
Seconda	Non acquisiti	Non acquisiti
Terza	Non acquisiti	Non acquisiti
Quarta	Non acquisiti	Non acquisiti
Quinta	Non acquisiti	Non acquisiti; nessun titolo di elaborato di licenza verificato

Non è disponibile una ricostruzione attendibile delle singole vacanze fra queste classi o fra quinta elementare e scuola successiva. Mancano anche attestazioni della frequenza dell'asilo nido. Sono punti aperti, non informazioni da completare con ricordi generici attribuiti alla famiglia.

7. Borsellino: liceo, università, fede e responsabilità familiari

Borsellino frequentò il liceo classico **Giovanni Meli**. La ricostruzione di WikiMafia ricorda la direzione del giornale studentesco **Agorà**, l'iscrizione a Giurisprudenza nel 1958 e la militanza universitaria nel **FUAN**, organizzazione collegata al Movimento Sociale Italiano. È un elemento della sua formazione politica che va nominato senza cancellarlo e senza ridurre a esso tutta la successiva attività professionale. WikiMafia, Paolo Borsellino.

La partecipazione a un giornale e alla rappresentanza studentesca mostra interessi che andavano oltre la preparazione degli esami. Non permette tuttavia di inventare singoli articoli o attribuirgli testi che non sono stati acquisiti. Restano non verificati il compagno di banco del primo giorno, la risposta all'appello, il posto scelto, i voti di ogni anno e il contenuto delle note disciplinari.

Si laureò a Palermo il **27 giugno 1962**, con **110 e lode**, discutendo **Il fine dell'azione delittuosa**, con relatore **Giovanni Musotto**. La tesi riguarda il diritto penale; non va confusa con un lavoro universitario già specificamente dedicato alla mafia. Ne esiste un'edizione pubblicata da Giuffrè, identificata dall'ISBN **9788814157592**. Non ho acquisito il testo integrale né la serie degli statini universitari. WikiMafia; scheda bibliografica dell'edizione.

La morte del padre, poco dopo la laurea, pose un problema concreto di responsabilità familiare e continuità della farmacia. Salvatore ricorda il peso assunto da Paolo e l'attesa che Rita completasse gli studi per proseguire l'attività. Non è necessario tradurre questo passaggio in un monologo interiore: il fatto documentato è già significativo. Mostra un giovane adulto impegnato contemporaneamente nell'avvio della professione e nelle esigenze della famiglia. Ricordo di Salvatore Borsellino.

Non è stato reperito un verbale o una memoria circostanziata del confronto con i genitori sulla scelta di Giurisprudenza. La decisione universitaria è certa; le parole con cui fu discussa in casa non lo sono.

Sulla fede dell'adulto esiste una testimonianza precisa dell'amico e collega **Antonio Carollo**, che lo ricorda credente, praticante e partecipe della Messa e della Comunione. Il racconto permette di riconoscere il ruolo della fede nella sua vita, senza attribuirgli retroattivamente tutte le medesime convinzioni a ogni età. Carollo, Avvenire, «Borsellino e gli ideali di un uomo di fede».

8. Borsellino magistrato e l'incontro professionale a Palermo

Borsellino superò il concorso in magistratura nel **1963**. Dopo il tirocinio lavorò a Enna; nel **1967** divenne pretore a Mazara del Vallo e successivamente a Monreale. Il rapporto operativo con il capitano dei carabinieri **Emanuele Basile** appartiene alla sua esperienza di contrasto alla criminalità del territorio. Nel **1975** arrivò all'Ufficio istruzione di Palermo. Ministero dell'Interno, biografia.

Nel **1968** sposò **Agnese Piraino Leto**. Ebbero tre figli: Lucia, Manfredi e Fiammetta. Le fotografie familiari aiutano a riconoscere la dimensione domestica della sua vita, ma non sostituiscono documenti scolastici o diari dell'infanzia. Libera.

Per ricostruire il ricongiungimento professionale bisogna tenere presenti tre percorsi: Borsellino era già a Palermo dal 1975; Falcone vi tornò nel 1978 e passò al penale nel 1979; **Rocco Chinnici** promosse una collaborazione investigativa che superasse l'isolamento dei magistrati. Non si trattava del primo incontro in assoluto fra Falcone e Borsellino, che si conoscevano da giovani. Ministero dell'Interno; Senato, ricostruzione commemorativa del 2023.

Non posso raccontare parola per parola il primo colloquio a tre: nessuna registrazione o trascrizione identificata lo consente. Una scena in cui Chinnici presenta i fascicoli e i due colleghi pronunciano battute memorabili sarebbe una sceneggiatura. La sostanza storicamente ricostruibile è invece l'inizio di un modo di lavorare insieme.

Dopo l'assassinio di Chinnici nel 1983, Antonino Caponnetto consolidò il pool, nel quale operarono Falcone, Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. L'esperienza non nacque tutta in un solo colloquio: si sviluppò attraverso organizzazione, condivisione delle informazioni e indagini. Leonardo Guarnotta, testimonianza pubblicata dalla Corte d'Appello di Palermo.

Album documentato

Otto immagini già presenti nel dossier preparatorio locale. Crediti e identificazioni seguono le pubblicazioni citate. Nessuna fotografia è stata generata o ricostruita artificialmente.

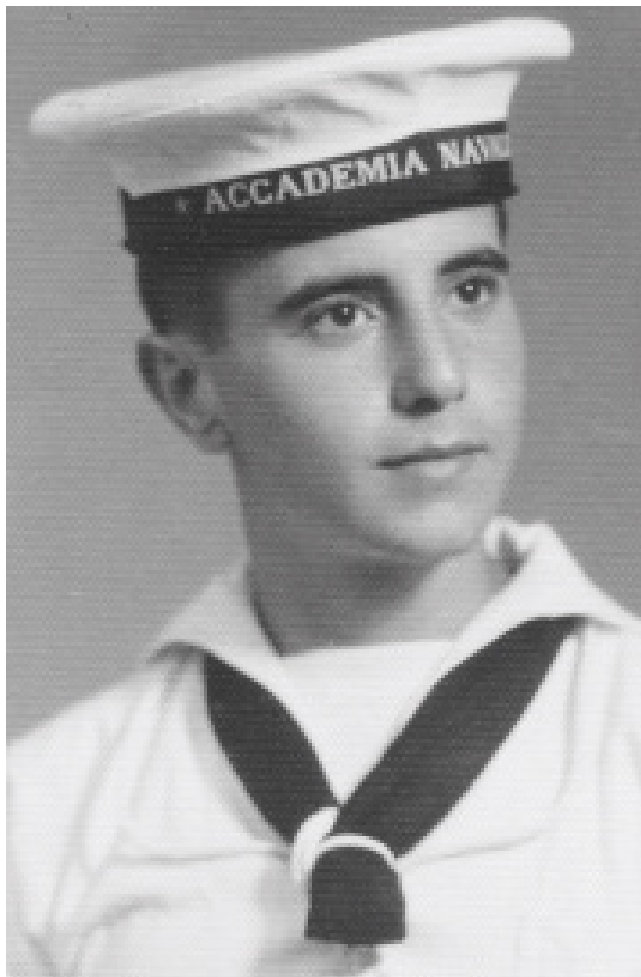
Fonti: newCOLLEGE, 23 maggio 2012, pp. 2-3; Rai News, Paolo Borsellino, le foto dell'album di famiglia, 14 luglio 2020. La conservazione nel fascicolo di lavoro non costituisce una nuova licenza editoriale.

Giovanni Falcone bambino



newCOLLEGE, 23 maggio 2012, p. originale 3 (PDF 2). Età esatta non certificata dalla didascalia. Non è una fotografia documentata dei primi sei mesi.

Giovanni Falcone all'Accademia navale



Medesima pubblicazione, p. originale 3. La fotografia documenta il periodo di formazione militare; non una carriera militare successiva.

Giovanni Falcone alla laurea



newCOLLEGE, p. originale 3; la didascalia indica il 1961. Fotografia della cerimonia, non della tesi integrale.

Paolo Borsellino, prima Comunione



*Archivio famiglia Borsellino / ANSA, pubblicazione Rai News del 14 luglio 2020.
La didascalia indica sette anni. Non è il battesimo o la cresima.*

Paolo Borsellino alla laurea



Archivio famiglia Borsellino, pubblicazione Rai News. La data della laurea è il 27 giugno 1962, documentata dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

Paolo e Agnese



Archivio famiglia Borsellino, pubblicazione Rai News. La fonte identifica il matrimonio; la foto non è impiegata per ricostruire dialoghi privati.

Paolo Borsellino con la figlia Lucia, 1971



La didascalia di Rai News identifica Lucia e l'anno 1971. Credito: Archivio famiglia Borsellino. Il nome locale del file è conservato.

Paolo Borsellino a Letojanni, 1972



Archivio famiglia Borsellino, Rai News. È una vacanza dell'adulto: non documenta le vacanze delle elementari o del liceo.

II. Il saggio narrativo

Si conserva il corpo narrativo della prima stesura del 2 ottobre 2026: prologo, quindici capitoli, epilogo, cronologia, tre tavole e note (pagine originali 4-47). La numerazione interna e i richiami [1]-[26] appartengono a quella stesura. La nuova numerazione dell'edizione è nel margine inferiore.

Le biografie, le otto fotografie, i nuovi approfondimenti, il catalogo completo e i testi normativi di questa edizione ampliano quel nucleo. Le indicazioni della prima stesura sulla disponibilità degli allegati vanno lette insieme al registro aggiornato delle lacune. Non si riproducono copertina, indice e sezioni finali ormai superate della prima stesura.

Prologo — Ore 12.30

Il 16 luglio 1984, alle dodici e trenta, un uomo compare davanti a un giudice istruttore.

Il verbale conserva il luogo, Roma, negli uffici della Criminalpol. Conserva il nome del magistrato, Giovanni Falcone. Conserva quello dell'imputato, Tommaso Buscetta. Prima delle rivelazioni, prima delle mappe delle famiglie e dei racconti degli omicidi, ci sono le generalità e gli avvertimenti previsti dalla procedura. L'imputato viene informato della facoltà di non rispondere. Dichiarà di voler parlare. ^[1]

La pagina non descrive il clima della stanza. Conserva qualcosa di più resistente all'immaginazione di chi conosce già il finale: la forma ordinaria di una svolta enorme.

Un nome entra in un campo prestampato. Una dichiarazione entra in un fascicolo. Quello che un uomo sa deve diventare qualcosa che altri uomini possano controllare.

Buscetta porta la conoscenza di un'organizzazione vissuta dall'interno. Porta anche una storia personale, interessi, inimicizie, possibili omissioni. Falcone deve ascoltarlo senza consegnargli l'indagine. Una collaborazione tanto importante contiene una promessa e un rischio: può rendere leggibili fatti prima separati, ma può anche imporre a chi ascolta il punto di vista di chi parla.

Il lavoro comincia precisamente in quella distanza. Ogni spiegazione dovrà incontrare altre informazioni; ogni accusa dovrà sopportare domande; ogni nome dovrà essere restituito a una persona determinata e a una condotta verificabile.

Il coraggio comincia da questa distanza: ascoltare, controllare, continuare. Il verbale prosegue. Ci saranno altre pagine.

1 — Prima dei nomi sulle lapidi

Giovanni Falcone nasce a Palermo il 18 maggio 1939. Suo padre Arturo dirige il laboratorio chimico provinciale; sua madre, Luisa Bentivegna, si occupa della casa. Giovanni è il terzo figlio, dopo Anna e Maria. Cresce alla Kalsa, frequenta il Convitto nazionale e poi il liceo classico Umberto I. Nella ricostruzione della Fondazione Falcone, il professore di storia e filosofia Franco Salvo ha un ruolo importante nella sua formazione: lo introduce allo studio critico della storia e a un diverso modo di osservare i rapporti sociali. ^[2]

Paolo Borsellino nasce nella stessa città il 19 gennaio 1940. Anche la sua infanzia appartiene alla Kalsa. La famiglia gestisce una farmacia; Paolo cresce con Adele, Salvatore e Rita. Si laurea in Giurisprudenza nel 1962 con una tesi intitolata «Il fine dell'azione delittuosa». Il percorso professionale lo conduce a Enna, a Mazara del Vallo e a Monreale, prima dell'arrivo a Palermo nel 1975. ^[3]

Le due date di nascita sono separate da otto mesi. Intorno a quei bambini c'è un'Italia fascista, prossima all'ingresso nella guerra. L'infanzia si svolge durante il conflitto e poi dentro una ricostruzione che non riguarda soltanto gli edifici: cambia la forma dello Stato, cambiano le istituzioni, cambia il linguaggio pubblico della cittadinanza.

Sarebbe comodo mettere il futuro dentro il passato. Cercare nel bambino Giovanni il giudice che seguirà le tracce del denaro. Attribuire al bambino Paolo una precoce certezza della missione che lo attende. Ogni episodio scolastico diventerebbe un indizio, ogni gioco una profezia. È una tentazione che impoverisce le vite: toglie ai protagonisti la possibilità di essere stati bambini e poi giovani, persone ancora capaci di cambiare strada.

Una biografia deve lasciare aperto ciò che allora era aperto. La scelta di una professione non nasce necessariamente in un solo giorno. Può maturare dentro un intreccio di educazione, incontri, inclinazioni e ripensamenti. Per Falcone, il passaggio dall'Accademia navale agli studi giuridici rende visibile proprio un cambiamento di direzione. La sua strada non fu una linea tracciata alla nascita. ^[4]

Anche il contesto sociale merita prudenza. Il lavoro dei padri e la possibilità di studiare consentono di parlare di famiglie inserite nella borghesia urbana; questa è una sintesi interpretativa, non una misura esatta del reddito o del patrimonio. La Kalsa, inoltre, è un luogo condiviso da persone con condizioni differenti. L'indirizzo non basta a spiegare il destino di chi vi abita.

Per questo nel libro non compaiono la prima parola pronunciata, l'ora della nascita, le conversazioni dei genitori davanti alla culla. Non sono emerse dalle fonti consultate. La gioia di una famiglia può essere plausibile; il suo racconto preciso richiede una testimonianza. Lo stesso vale per i voti di ogni anno, le vacanze, i compagni di banco e i pensieri del primo giorno di scuola.

L'assenza di quei particolari non rende meno vicini Falcone e Borsellino. Ricorda, piuttosto, che prima di essere una coppia di nomi pronunciata nelle cerimonie furono due persone distinte. Ebbero tempi propri, relazioni proprie, itinerari professionali che non coincidono. Il loro incontro nel lavoro acquista valore proprio perché mette insieme due percorsi, senza cancellarli.

Quando li ritroveremo nelle stanze del tribunale, non saranno personaggi già compiuti. Avranno imparato il mestiere. E continueranno a impararlo.

2 — Il mestiere prima del simbolo

Nel 1979, secondo il ricordo di Piero Grasso, un ciclomotore rubato mette al lavoro due magistrati: lui, giovane sostituto procuratore, e Falcone, giudice istruttore. Sembra un episodio destinato a perdersi fra migliaia di procedimenti. Grasso racconta che Falcone insiste, ricostruisce la matricola, risale al proprietario e arriva a individuare i ladri. Il mezzo viene restituito. ^[5]

Non abbiamo bisogno di aggiungere il colore del ciclomotore o la faccia del proprietario per capire perché quel ricordo sia rimasto. Il futuro giudice del maxiprocesso viene osservato al lavoro su un reato comune. La cura non dipende dal prestigio del fascicolo.

Ci sono professioni nelle quali la responsabilità si misura anche nelle pratiche che nessuno verrà a fotografare. Un oggetto sottratto a una persona non diventa insignificante perché esistono delitti più gravi. Grasso riconosce nel collega una qualità che precede la celebrità: l'attenzione per il caso concreto.

Falcone aveva vinto il concorso in magistratura nel 1964; aveva lavorato a Lentini e poi a Trapani, occupandosi tanto di civile quanto di penale. Il ritorno a Palermo precede il pieno sviluppo delle inchieste che lo renderanno conosciuto. La prima esperienza di matrimonio, con Rita Bonnici, appartiene a quegli anni. La separazione arriva nel 1978; nel 1979 conosce Francesca Morvillo, che sposerà nel 1986. ^[4]

Queste tappe non costituiscono una parentesi privata estranea al mestiere. Ricordano la durata di una vita, il tempo trascorso prima che il racconto pubblico la concentri in poche immagini. Mostrano un uomo adulto, con esperienze e cambiamenti, prima che la parola «antimafia» diventi la definizione dominante del suo lavoro.

Borsellino percorre altre sedi giudiziarie. A Monreale lavora con il capitano dei carabinieri Emanuele Basile. Il 4 maggio 1980 Basile viene ucciso; l'istruzione del procedimento affidata a Borsellino lega il lavoro a una perdita personale. Il collega con cui si era collaborato è ora al centro di un'indagine per omicidio. ^[3]

È una frattura difficile da rendere senza inventare un'interiorità. Possiamo descriverne la struttura: conoscere una persona in vita, averne condiviso il lavoro, dover ricostruire le responsabilità della sua morte. Il fascicolo non permette di dimenticarla; esige però una lucidità che non può essere sostituita dal dolore.

Il giudice istruttore del sistema processuale di allora non coincide con il GIP o il GUP del sistema successivo. Capirlo serve a collocare i protagonisti nelle funzioni che esercitavano: istruire formalmente un procedimento, raccogliere e valutare elementi, arrivare alle decisioni previste da quel modello. Applicare automaticamente le etichette di oggi alle carte degli anni Ottanta cambia il significato del lavoro. ^[6]

L'apprendistato è fatto anche di questo: sapere che un'intuizione ha bisogno di una forma giuridica. Un magistrato può convincersi che un fatto sia accaduto; deve ancora costruire il percorso attraverso il quale quella convinzione possa essere discussa. L'esperienza civile, la familiarità con documenti e patrimoni, la conoscenza dei territori acquistano forza quando diventano strumenti di indagine.

Il simbolo nascerà dopo. Per ora c'è un mestiere da fare bene. E una città nella quale farlo sta diventando sempre più pericoloso.

3 — Una stanza abbastanza grande per più persone

Leonardo Guarnotta, nel contributo conservato nell'archivio, attribuisce a Rocco Chinnici l'intuizione del coordinamento tra giudici istruttori impegnati nei procedimenti di criminalità organizzata. Ad Antonino Caponnetto riconosce il merito di averla realizzata compiutamente. È una successione di lavoro: un'idea viene raccolta e trasformata in una struttura.^[7]

Nel testo preparatorio da cui nasce questo libro il nome di Chinnici era indicato come Antonio. Il nome corretto è Rocco. La correzione conta anche perché una storia corale comincia dal restituire a ciascuno la propria identità.

Il problema al quale il pool risponde può essere espresso con semplicità. Se gruppi criminali collegati vengono indagati da persone che lavorano senza condividere le informazioni, ogni inchiesta vede soltanto una parte. Un nome ricorre in fascicoli diversi e nessuno se ne accorge. Un dettaglio marginale per un'indagine diventa essenziale per un'altra. La separazione degli uffici può trasformarsi in un vantaggio per chi viene indagato.

La condivisione non fa sparire la responsabilità del singolo magistrato. La inserisce in una conoscenza comune. Permette di confrontare ipotesi, correggere ricordi, riconoscere connessioni. Consente soprattutto che il sapere non rimanga chiuso nella testa di una sola persona.

Il 29 luglio 1983 Chinnici viene assassinato a Palermo. Con lui muoiono i carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta e il portiere Stefano Li Sacchi.^[8] La violenza colpisce un magistrato e chi si trova intorno a lui, uomini che una formula collettiva rischia di rendere anonimi.

Con Caponnetto il lavoro continua. Del nucleo del pool fanno parte Falcone, Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Dietro i nomi più conosciuti ci sono investigatori, cancellieri, personale addetto

agli strumenti informatici. Guarnotta insiste sul loro contributo e sulle condizioni difficili in cui operano.^[7]

È un punto poco adatto alla retorica e decisivo per la storia. Le informazioni devono essere raccolte, ordinate, ritrovate. I documenti devono circolare fra le persone autorizzate senza disperdersi. Le copie devono corrispondere agli originali. Una quantità enorme di lavoro intellettuale dipende da attività che sembrano materiali finché non vengono a mancare.

La fragilità di un'indagine può cominciare da un passaggio non registrato, da una pagina irrintracciabile, da un confronto mai fatto. Il pool rende visibile l'esigenza opposta: organizzare il sapere perché sia utilizzabile.

Il lettore potrebbe aspettarsi la scena nella quale Falcone, Borsellino e Chinnici si incontrano e pronunciano le parole decisive. Nessun verbale di una simile conversazione è stato acquisito per questo libro. Inventarlo renderebbe il momento memorabile, ma sposterebbe la spiegazione dal lavoro a una battuta perfetta.

La nascita di un metodo, invece, può non avere una frase inaugurale. Può essere fatta di riunioni ripetute, decisioni organizzative, assegnazioni di fascicoli, fiducia verificata giorno per giorno. Il risultato è una stanza nella quale ciascuno sa qualcosa che può servire agli altri.

La mafia ha la possibilità di uccidere una persona. La squadra cerca di impedire che con quella persona scompaia anche ciò che ha capito.

4 — Le cose che il denaro ricorda

Un assegno passa di mano. Viene negoziato, sostituito da altri titoli, versato su un conto. Ogni passaggio può sembrare una normale operazione bancaria. La domanda dell'investigatore riguarda la relazione fra quei passaggi: da dove arriva il valore, chi lo riceve, quale attività lo spiega.

Il dossier sui fratelli Grado, presente nell'archivio, offre un esempio concreto. La relazione introduttiva descrive un'indagine che unisce dichiarazioni, accertamenti patrimoniali e collegamenti internazionali. Un'operazione riferita a Onofrio Catalano conduce a un titolo negoziato a Palermo da Carmelo Cinquemani; seguono tre assegni circolari poi versati sul conto della madre dei Grado. L'esame del conto apre ad altri movimenti, con provenienze geografiche diverse. ^[9]

Questa è la ricostruzione contenuta nella relazione del dossier, non una nuova pronuncia sulla posizione dei soggetti nominati. Per ricostruire l'esito giudiziario di ciascuno occorrerebbe seguire la relativa posizione attraverso i diversi gradi di giudizio. Qui interessa osservare il lavoro descritto: un'operazione isolata diventa l'ingresso in una rete.

Le carte bancarie non confessano. Non spiegano da sole la ragione di un pagamento. Un trasferimento può ammettere interpretazioni diverse e un conto può essere utilizzato in modi che la sua intestazione non esaurisce. Il valore investigativo nasce dall'incrocio: importi, date, disponibilità economiche, frequentazioni, dichiarazioni, attività conosciute.

Il dossier estende il percorso alla Spagna e alla Svizzera. Indica accertamenti presso una banca di Benidorm e acquisizioni su versamenti e immobili. La geografia delle indagini si allarga perché la geografia degli affari lo richiede. Palermo, Milano e altre città entrano nella stessa domanda. ^[9]

L'efficacia del metodo non dipende dall'idea che il denaro dica sempre la verità. Dipende dal fatto che spesso lascia tracce prodotte per ragioni diverse dalla successiva indagine. Una registrazione bancaria esiste perché un'operazione è stata eseguita; può offrire un punto di confronto con il racconto di un collaboratore. Se i due elementi non coincidono, bisogna capire perché.

Il celebre invito a seguire il denaro rischia di diventare una formula troppo facile. In pratica significa confrontare documenti, chiedere informazioni, attendere risposte, controllare intestazioni e passaggi. Significa anche riconoscere ciò che una traccia non dimostra. Un rapporto economico non autorizza qualsiasi conclusione sulle responsabilità personali.

La competenza consiste nel procedere e fermarsi al momento giusto. Procedere quando una connessione giustifica nuovi accertamenti. Fermarsi quando gli elementi non consentono di sostenere un'accusa. Senza questa seconda capacità, la prima si trasforma in una macchina che produce sospetti.

Nella relazione sui Grado compare un rinvio alle pagine 1023–1222 dell'ordinanza-sentenza per la descrizione analitica degli accertamenti bancari. È un'indicazione preziosa: duecento pagine dietro una sintesi di poche righe. Il lettore vede la distanza tra il motto e il lavoro che lo rende possibile.

Il denaro, in questo racconto, non è soltanto la ricchezza accumulata. È una sequenza di azioni. E le azioni, quando lasciano una traccia verificabile, possono restituire una forma a ciò che vorrebbe restare invisibile.

5 — Il nome dell'organizzazione

Il racconto processuale del maxiprocesso, nella sentenza di primo grado, risale al rapporto congiunto della Squadra mobile e del Nucleo operativo dei carabinieri di Palermo del 13 luglio 1982. Nelle prime pagine della sezione dedicata allo svolgimento del processo compaiono i gruppi criminali, i territori e la successione degli omicidi. La ricostruzione cerca una forma dentro la violenza. ^[10]

Un elenco di morti può essere letto come una somma. L'indagine domanda invece se i delitti si spieghino l'uno con l'altro. Quale equilibrio è stato rotto? Chi perde potere? Chi guadagna spazio? Quali alleanze sopravvivono, quali diventano una ragione per essere uccisi?

L'uccisione di Stefano Bontate e quella di Salvatore Inzerillo, nel 1981, sono snodi di questa ricostruzione. La sentenza descrive la persecuzione di persone appartenenti o vicine agli schieramenti sconfitti, le scomparse, gli allontanamenti, i tentati omicidi. La violenza colpisce anche attraverso i legami familiari. ^[10]

L'espressione «guerra di mafia» può far pensare a eserciti riconoscibili che si affrontano. Le carte restituiscono qualcosa di più insidioso: la necessità di interpretare una scomparsa, di ricostruire un'amicizia, di capire perché un uomo abbia lasciato Palermo. Il fronte passa nelle relazioni. Molte delle informazioni indispensabili sono nascoste dentro ciò che i protagonisti tacciono.

Quando Buscetta comincia a collaborare, il lavoro investigativo ha già prodotto una quantità di elementi. La scheda introduttiva a lui dedicata nell'archivio spiega che le sue dichiarazioni offrono una rappresentazione unitaria e articolata di Cosa nostra e favoriscono il collegamento fra procedimenti fino ad allora separati. L'organizzazione acquista un nome, un lessico interno, una struttura da verificare. ^[11]

Il passaggio non consiste nello scoprire che in Sicilia esiste la mafia. Consiste nel dare maggiore precisione giudiziaria alla conoscenza di una determinata organizzazione. Sono due cose differenti. La parola «mafia», usata genericamente, può designare fenomeni, mentalità, pratiche e poteri. Per celebrare un processo servono persone, condotte, rapporti e responsabilità.

Una descrizione generale può spiegare il contesto di un delitto. Non decide da sola chi ne risponde. Il rischio di ogni grande disegno accusatorio è che la forza dell'insieme faccia scomparire la verifica della singola posizione. Il rischio contrario è frammentare tutto fino a rendere invisibile l'organizzazione. Il maxiprocesso si muove dentro questa tensione.

L'archivio consente di vederla nella sua stessa architettura. Ci sono sezioni sui traffici e sull'associazione, altre sugli omicidi, altre ancora sulle singole posizioni. Il lettore passa dal quadro generale al nome proprio e poi torna al quadro. Il movimento è essenziale: una struttura criminale opera attraverso individui, ma le azioni degli individui possono ricevere significato dalla struttura.

Anche i numeri richiedono attenzione. Un catalogo può riportare un soprannome tradizionale per un rapporto e un documento può elencare un numero differente di persone. Le consistenze degli imputati cambiano nelle diverse fasi e nei diversi provvedimenti. La precisione non si ottiene scegliendo il numero più celebre e ripetendolo ovunque.

Il titolo del primo grado conservato nelle carte reca «Abbate Giovanni +459». Altri atti e ricostruzioni si riferiscono a consistenze differenti. Questo libro non tratta quei numeri come equivalenti: appartengono a documenti e momenti da identificare.^[10]

Imparare il nome dell'organizzazione significa anche imparare a non usare i nomi delle persone con leggerezza. È la condizione perché una grande inchiesta rimanga un processo.

6 — Ascoltare un uomo che sa

Buscetta parla da dentro una storia di appartenenza e di sconfitta. Ha conosciuto uomini, regole e conflitti che gli investigatori tentano di ricostruire dall'esterno. La sua collaborazione offre un accesso eccezionale a quel mondo. Offre anche la versione di una persona che di quel mondo ha fatto parte.

La scheda di Federico Melazzo conservata nel dossier insiste sulle conseguenze della frattura interna a Cosa nostra e sulle persecuzioni che colpiscono Buscetta e i suoi familiari. Ricostruisce inoltre il giudizio di attendibilità e le cautele relative alle sue reticenze. È un testo introduttivo successivo, utile per orientarsi; non va confuso con la voce del collaboratore registrata nel verbale.^[11]

Il primo interrogatorio del 16 luglio non rimane isolato. Il catalogo conserva una successione di atti datati nei mesi seguenti. Il solo elenco rende visibile una continuità: tornare a domandare, approfondire, mettere a confronto. La collaborazione è un percorso, non una rivelazione pronunciata una volta per tutte.

Giuseppe Di Lello ricorda i verbali portati a Palermo dopo gli interrogatori e la loro circolazione fra magistrati e investigatori incaricati dei riscontri. Nella sua testimonianza, il lavoro si svolge prima che il contenuto delle dichiarazioni diventi pubblico. La riservatezza protegge la possibilità di controllare i fatti.^[12]

La scena documentabile, dunque, si allarga. Non ci sono soltanto Falcone e Buscetta. Ci sono le persone che ricevono le carte, verificano un indirizzo, collegano una deposizione a un'altra, cercano un elemento che confermi o contraddica. Il dialogo più noto dipende da molte attività che non avvengono nella stessa stanza.

Di Lello ricorda anche un errore di omonimia, vissuto dal gruppo come un fatto grave sul quale interrogarsi. Il racconto non va trasformato in una statistica certificata dell'intero processo: è la memoria di un

protagonista. Ma offre un punto di osservazione sul criterio professionale che rivendica. La qualità dell'indagine si misura anche nella reazione all'errore.^[12]

Un'accusa sbagliata non è una piccola impurità tollerabile perché il bersaglio complessivo è pericoloso. Colpisce una persona; può danneggiare la credibilità delle accuse fondate; consegna all'organizzazione criminale un argomento contro chi la indaga. La precisione tutela contemporaneamente l'individuo e l'efficacia del lavoro.

Nell'estratto del suo libro conservato nell'archivio, Giuseppe Ayala espone un'idea complementare: le dichiarazioni dei collaboratori aiutarono a leggere una massa di elementi già raccolti. In questa prospettiva il riscontro non procede sempre dalla parola verso il documento. A volte una spiegazione nuova dà significato a un documento che era già lì.^[13]

È un movimento circolare, purché non diventi un circolo vizioso. Il documento deve conservare la possibilità di smentire la spiegazione. Se tutto viene interpretato in modo da confermare un'unica tesi, il controllo è soltanto apparente.

L'esigenza vale anche per il lettore. Conoscere l'esito storico non autorizza a considerare tutte le dichiarazioni iniziali vere in ogni dettaglio. Il risultato del processo è costruito attraverso una valutazione, non attraverso una fiducia totale concessa all'inizio.

Ascoltare un uomo che sa richiede disponibilità. Stabilire che cosa sa davvero, come lo sa e dove smette di sapere richiede un altro genere di fermezza.

7 — L'isola e il lavoro che continua

Nell'estate del 1985 Falcone e Borsellino vengono trasferiti con le famiglie all'Asinara per ragioni di sicurezza. Nella ricostruzione di Grasso stanno completando la revisione delle carte del maxiprocesso. Il luogo protegge la prosecuzione del lavoro e, nello stesso tempo, mostra quanto sia minacciata la vita di chi lo svolge. ^[5]

Un'isola introduce una distanza fisica. La distanza non cancella il pericolo: lo rende una condizione attorno alla quale si organizzano le giornate. Il trasferimento riguarda le persone che lavorano e quelle che vivono con loro. La protezione ha una dimensione familiare prima ancora che narrativa.

Non conosciamo, attraverso i documenti qui utilizzati, ogni conversazione di quel soggiorno. Non possiamo riempire il silenzio con bambini che pronunciano frasi perfette o con magistrati che confessano al mare il proprio presentimento. Possiamo guardare a ciò che il trasferimento permette e impone: allontanarsi dalla propria città per continuare a servire il suo tribunale.

Il paradosso è concreto. Perché lo Stato eserciti una sua funzione, deve sottrarre temporaneamente alcuni servitori dello Stato alla normale vita quotidiana. La libertà degli altri viene difesa da persone la cui libertà di movimento si restringe.

La parola «sacrificio», ripetuta troppe volte, rischia di diventare liscia. Un'organizzazione di protezione significa decisioni su luoghi, tempi, spostamenti, presenze. I familiari devono adattarsi a una situazione che non hanno scelto nello stesso modo di chi ha scelto la professione. La solidarietà non elimina la fatica di questa differenza.

È importante lasciare Francesca Morvillo nella propria identità professionale: è una magistrata. Nella memoria di Capaci, il suo nome

viene spesso introdotto attraverso il rapporto con Falcone. Quel rapporto è parte della sua vita, non il suo intero contenuto. ^[2]

Il lavoro prosegue verso l'ordinanza-sentenza depositata l'8 novembre 1985. Guarnotta ricorda quel deposito come la conclusione di una prima parte dell'istruttoria e sottolinea il contributo di chi rese possibile trattare una mole eccezionale di atti. ^[7]

La conclusione di una fase non è ancora la decisione finale sulle accuse. Significa che il materiale raccolto viene organizzato in un provvedimento che apre la strada al giudizio per le posizioni rinviata. Il percorso successivo comporterà altre domande e altri giudici.

Guardando il mare dell'Asinara da oggi si potrebbe essere tentati di vedervi una pausa nella storia. Le carte suggeriscono il contrario: una continuazione sotto condizioni eccezionali. Non sappiamo quali momenti di leggerezza abbiano interrotto quelle giornate. Sappiamo che il lavoro arrivò a una forma capace di uscire dall'isola e affrontare l'aula.

La distanza da Palermo non aveva interrotto il filo.

8 — Le rubriche di Paolo

Piero Grasso racconta che, ricevuto l'incarico di giudice a latere, va da Falcone. Il collega gli mostra la stanza nella quale sono custoditi gli atti. Il ricordo è quello di scaffali pieni e di una quantità di carte che rende immediatamente percepibile la difficoltà dell'impresa. Grasso chiede da quale volume cominciare. ^[5]

La domanda è piccola rispetto alla stanza. È anche la sola che consenta di iniziare.

In seguito, mentre studia i fascicoli e prende appunti, Grasso riceve l'aiuto di Borsellino. Secondo la sua testimonianza, Paolo gli fa avere copie delle proprie rubriche: quaderni con nomi, omicidi, collegamenti e rinvii alle pagine degli interrogatori. Una guida per ritrovare gli elementi dentro la massa degli atti. ^[5]

Questo è uno dei gesti centrali del libro. Non ha il fragore di un arresto né la solennità di una sentenza. Un magistrato rende utilizzabile da un altro magistrato il lavoro compiuto. Condivide lo strumento che gli permette di orientarsi.

L'informazione ha valore soltanto se può essere recuperata nel momento in cui serve. Sapere che un dettaglio è presente da qualche parte fra migliaia di pagine non equivale a poterlo dimostrare. Il rinvio esatto è il ponte fra memoria e controllo.

Le rubriche non sostituiscono gli atti e non impongono una conclusione a chi giudica. Permettono di raggiungerli. La distinzione protegge l'autonomia della valutazione: il giudice deve leggere, confrontare e decidere per proprio conto. Il contributo di Borsellino è un accesso al lavoro, non una scorciatoia intorno al giudizio.

La precisione di un indice può avere una dimensione umana. Diminuisce il tempo perso, rende affrontabile un compito sproporzionato, fa sentire a

chi comincia che qualcuno ha pensato alla sua fatica. Nel racconto di Grasso il sostegno professionale è intrecciato alla generosità del collega.

È anche un'immagine utile per comprendere l'amicizia fra Falcone e Borsellino. Molti racconti cercano la battuta privata o il confidente scambio di paure. Qui la vicinanza si vede nella cura con cui il sapere viene messo a disposizione. Un'amicizia di lavoro può esprimersi attraverso qualcosa di apparentemente impersonale: una pagina ordinata, un riferimento corretto, una risposta data a chi cerca.

Il maxiprocesso ha bisogno di questa capacità tanto quanto dell'intuizione investigativa. La quantità dei documenti è un risultato, ma può diventare un ostacolo. Senza un modo di attraversarla, il lettore più scrupoloso rischia di perdere ciò che conta.

Per questo le rubriche sono una forma di responsabilità verso il futuro. Consentono a un'altra persona di riprendere un ragionamento, verificarlo, eventualmente correggerlo. Sottraggono una parte del lavoro alla dipendenza dalla presenza di chi lo ha compiuto.

Nella storia di uomini minacciati di morte, lasciare un rinvio preciso a una pagina può significare anche questo: rendere possibile che qualcuno continui.

9 — L'aula deve reggere

Il 10 febbraio 1986 si apre il dibattimento del maxiprocesso. La data segna il passaggio a uno spazio pubblico nel quale il lavoro istruttorio sarà sottoposto alla prova del contraddittorio. L'aula bunker è insieme un luogo giudiziario e la risposta materiale a una situazione di pericolo. ^[7]; ^[13]

Ayala ricorda la difficoltà di trovare un presidente disposto ad assumere l'incarico e la scelta di Alfonso Giordano. Ricorda Piero Grasso come giudice a latere e i cittadini chiamati a far parte della corte. La testimonianza restituisce un punto spesso oscurato dai nomi celebri: anche il giudizio richiede persone che accettino di esserci. ^[13]

Il processo, tuttavia, non è la prosecuzione dell'indagine con altri mezzi. La corte deve valutare. La difesa deve poter contestare. Il pubblico ministero sostiene le proprie conclusioni, ma non può pretendere che l'importanza storica del procedimento le renda obbligatorie.

Nell'estratto di Ayala, le copie degli atti e le agende di Borsellino vengono ricordate anche come strumenti messi a disposizione dei difensori. Un particolare che merita di restare accanto alle immagini delle gabbie e dei controlli di sicurezza. L'imponenza dell'accusa richiede possibilità effettive di orientarsi fra le carte. ^[13]

Lo stesso testimone descrive lo scontro procedurale sulla lettura degli atti e l'intervento del legislatore. È il racconto di un pubblico ministero, con giudizi netti sulle strategie difensive. Va letto come tale. Il libro non trasforma ogni sua valutazione sulle intenzioni degli avvocati in un fatto accertato. Una fonte partecipe resta preziosa proprio quando se ne conserva la prospettiva.

Ayala riferisce anche del confronto fra Buscetta e Pippo Calò e delle rinunce ai confronti successivi. La scena ha una forza evidente nella sua memoria: uomini che si conoscono da tempo si trovano dentro un

sistema di domande che non controllano più come controllavano le relazioni esterne.^[13]

Il valore processuale di quelle risposte, però, non coincide con il loro effetto drammatico. Una persona può apparire sicura e sbagliare; può essere esitante e dire il vero. L'aula deve saper distinguere la persuasione dalla prova. Il compito della motivazione comincerà anche da questa differenza.

Per mesi si forma una convivenza obbligata fra persone con ruoli lontanissimi. Ayala la ricorda come una comunità involontaria: giudici, imputati, avvocati, personale di sicurezza, cancellieri, giornalisti, addetti ai servizi. La storia del maxiprocesso comprende quella quotidianità oltre ai momenti che diventeranno repertorio televisivo.^[13]

Poi viene la camera di consiglio. Nel ricordo di Grasso compaiono le giornate di lavoro, la separazione dal mondo esterno e persino la lavagna usata per comunicare al cuoco i desideri sul cibo. Dettagli semplici, che restituiscono corpi e abitudini a persone impegnate in una decisione enorme.^[5]

Un processo può essere storico e continuare a essere fatto da uomini e donne che devono mangiare, dormire, concentrarsi, sopportarsi. La loro umanità non riduce la gravità del compito. Spiega quanta organizzazione occorra per consentire loro di svolgerlo.

Il 16 dicembre 1987 Giordano legge il dispositivo. Diciannove ergastoli e migliaia di anni di reclusione danno la misura delle condanne.^[13] Ma il dispositivo non chiude il lavoro delle parole. Per Grasso rimane la stesura della motivazione: spiegare perché, posizione per posizione, la corte ha deciso.

Il verdetto può essere ascoltato. Le sue ragioni devono poter essere lette.

10 — La pagina che dice perché

Nel tomo dedicato al regime giuridico della prova, la sentenza di primo grado affronta direttamente il problema delle dichiarazioni dei coimputati. Non lo nasconde dietro l'esito del procedimento. Discute attendibilità, circostanze esterne e prudenza nella valutazione.^[14]

La pagina 3649 contiene un'affermazione particolarmente importante: la corte dichiara di non avere fondato una condanna sulla sola indicazione di un nome da parte di un coimputato, senza altri elementi di controllo o fonti convergenti. È ciò che la corte scrive per rendere conto del proprio operato; il lettore può confrontarlo con le motivazioni relative alle singole posizioni.^[14]

La distinzione fra dichiarazione e verifica è il cuore tecnico di questa storia. Non basta ripeterla come una formula rassicurante. Occorre chiedersi che cosa renda indipendente un riscontro, quale fatto confermi, fino a dove sostenga l'accusa.

Due racconti uguali non sono necessariamente due fonti autonome. Un particolare vero non rende automaticamente vera ogni altra parte della narrazione. Un documento può confermare un incontro senza dimostrare il contenuto della conversazione. Queste sono considerazioni metodologiche generali, utili per capire la difficoltà che i giudici affrontano; non affermazioni su un singolo episodio del processo.

La sentenza distingue inoltre la descrizione dell'organizzazione dalle accuse rivolte a determinati coimputati. Alle pagine 3650 e seguenti il problema è formulato attraverso le categorie giuridiche del tempo. È un motivo ulteriore per non sovrapporre senza spiegazioni la disciplina successiva alle argomentazioni del primo grado.^[14]

Una motivazione ben costruita espone il percorso e quindi anche i punti nei quali può essere criticata. Il lettore può capire quali elementi sono

stati considerati, come sono collegati, perché una spiegazione è stata preferita. Rendere il ragionamento controllabile significa rinunciare all'autorità della sola conclusione.

La verifica può portare anche a non chiedere una condanna. Ayala, nel proprio ricordo, sottolinea di aver domandato assoluzioni per posizioni che non riteneva sufficientemente sostenute. È una parte del lavoro che la narrazione della vittoria tende a comprimere. ^[13]

Eppure proprio questa capacità rende credibili le richieste che vengono mantenute. Se ogni posizione dovesse necessariamente chiudersi con una condanna, il processo avrebbe smesso di essere uno strumento di accertamento. La possibilità di distinguere è la sua forza.

Il coraggio della prova comprende dunque una disciplina poco spettacolare: limitare ciò che si afferma a quello che si può sostenere. La lotta contro una struttura di violenza ha bisogno di questa disciplina perché lo Stato non tragga la propria forza dall'intimidazione di chi ascolta, ma dalle ragioni che è disposto a esporre.

Un nome scritto in un fascicolo riguarda una vita. Una motivazione deve ricordarlo fino all'ultima pagina.

11 — Dopo il successo

Una sentenza importante non mette al sicuro il metodo che l'ha resa possibile. Per sopravvivere, quel metodo deve trovare continuità nelle scelte degli uffici, nella distribuzione dei procedimenti, nella selezione di chi li dirige.

Il 19 gennaio 1988 il Consiglio superiore della magistratura sceglie Antonino Meli per la successione a Caponnetto alla guida dell'Ufficio istruzione di Palermo. Falcone non ottiene l'incarico. La seduta e la discussione sono documentate; la loro lettura permette di collocare il contrasto nel terreno concreto dei criteri di nomina e delle valutazioni professionali.^[15]

Il punto storico supera l'esito di una candidatura. Che cosa deve pesare nella scelta di chi dirige un ufficio? Quanto conta l'anzianità? Quanto l'esperienza specifica? Come si protegge una forma di lavoro che ha dato risultati ma rompe abitudini consolidate?

Sono domande organizzative, e proprio per questo possono apparire meno urgenti di un arresto o di un attentato. Determinano però ciò che sarà possibile fare il giorno dopo. Un gruppo può conservare i propri nomi e perdere le condizioni che lo rendono un gruppo. La continuità del metodo dipende dalle decisioni quotidiane quanto dalle dichiarazioni di sostegno.

Borsellino, intanto, ha assunto la guida della Procura di Marsala dopo la nomina del 1986. Nel 1988 interviene pubblicamente in difesa dell'esperienza palermitana.^[3] La distanza fra le sedi non interrompe il suo interesse per ciò che accade al lavoro comune.

L'amicizia professionale ha qui una dimensione esigente. Non riguarda soltanto la lealtà verso una persona. Riguarda la capacità di riconoscere che un problema apparentemente interno a un ufficio può produrre conseguenze sulle indagini e, quindi, sulla collettività.

Raccontare questi contrasti richiede di non ridurli a un'unica intenzione nascosta. Una decisione discutibile non dimostra da sola una complicità criminale. Un dissenso può essere sincero e produrre effetti dannosi. Un criterio tradizionale può essere applicato in buona fede e risultare inadeguato al compito. La storia istituzionale diventa comprensibile quando conserva queste differenze.

Il successo del maxiprocesso contiene così una nuova difficoltà. Finché il risultato non c'è, si può sostenere che un metodo diverso sia necessario. Dopo il risultato, la tentazione è considerare il problema risolto. Le strutture che lo hanno prodotto possono tornare sotto pressione proprio quando dovrebbero consolidarsi.

Il 21 giugno 1989 il ritrovamento dell'esplosivo all'Addaura rende di nuovo materiale il pericolo per Falcone. La vicenda è accompagnata da sospetti e delegittimazione ricordati nelle ricostruzioni biografiche.^[4] Il percorso giudiziario di quell'attentato non viene ricostruito in questo volume; il dato biografico appartiene alla crescente esposizione del magistrato.

L'immagine del giudice isolato rischia tuttavia di cancellare chi gli rimane accanto. Il problema non è l'assenza assoluta di alleati. È la difficoltà di trasformare una rete di persone competenti e solidali in una continuità garantita dalle istituzioni.

Da qui si comprende la portata della domanda successiva: come rendere ordinario ciò che a Palermo aveva richiesto una combinazione eccezionale di persone?

12 — Il pool diventa una domanda nazionale

Le indagini descritte nel dossier sui Grado attraversano più città e più Paesi. Le informazioni prodotte in un luogo diventano utili in un altro. È una delle ragioni per cui il coordinamento non può esaurirsi all'interno di una stanza del tribunale di Palermo. ^[9]

La lettura proposta da questo libro è che la lezione del pool contenga una domanda istituzionale più ampia: come impedire che la frammentazione degli uffici renda frammentaria anche la conoscenza delle organizzazioni criminali? È una chiave interpretativa, non la pretesa di ricostruire parola per parola la nascita del progetto nella mente di Falcone.

Nel 1991 Falcone passa al Ministero di grazia e giustizia. La sua attività si sposta anche sul terreno dell'organizzazione nazionale del contrasto alla criminalità. L'esperienza investigativa entra nel confronto sulla costruzione di strumenti che non dipendano da una sola sede. ^[16]

La Direzione investigativa antimafia, istituita con il decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, appartiene al versante investigativo e interforze. La Direzione nazionale antimafia e le direzioni distrettuali appartengono al versante giudiziario. Le sigle si assomigliano; le funzioni e i provvedimenti istitutivi vanno distinti. Il Ministero dell'interno riconosce il contributo di Falcone alla nascita della DIA. ^[17]

Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, riguarda il coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Viene pubblicato il 21 novembre ed entra in vigore il giorno successivo; la conversione con modificazioni avviene con la legge 20 gennaio 1992, n. 8. ^[18]

Nel testo coordinato, l'articolo 5 disciplina la Direzione distrettuale antimafia all'interno della procura del capoluogo del distretto. Le attitudini e le esperienze dei magistrati hanno rilievo nella designazione.

Il coordinamento comprende la reciproca informazione sull'andamento delle indagini. ^[19]

L'articolo 6 istituisce la Direzione nazionale antimafia nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione e disciplina la figura del procuratore nazionale. Nella selezione sono valorizzate specifiche capacità ed esperienze professionali; l'anzianità interviene quando quei requisiti risultano equivalenti. ^[20]

L'articolo 7 definisce le funzioni di impulso e coordinamento, introducendo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale. Fra gli strumenti previsti compaiono l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni e le attività volte a rendere effettivo il collegamento investigativo; l'avocazione è legata ai presupposti stabiliti dalla norma. ^[21]

Dentro la lingua della legge si riconoscono problemi già incontrati nelle carte palermitane: la specializzazione, la circolazione delle informazioni, il rischio delle indagini scollegate. Il passaggio decisivo consiste nel tentare di dare a queste esigenze una forma che duri oltre l'iniziativa personale.

«Superprocura» è una parola forte, adatta al titolo di un giornale. Può suggerire un potere senza limiti o la figura di un uomo capace di governare ogni indagine. La lettura delle norme restituisce competenze, rapporti fra uffici, condizioni e procedure. È lì che una riforma va valutata.

Il problema democratico rimane serio: rendere possibile il coordinamento senza cancellare le garanzie e le responsabilità degli uffici. Aumentare l'efficacia senza trasformare l'urgenza in un argomento che chiude ogni discussione. Le regole devono sostenere il lavoro e, nello stesso tempo, consentire di controllarlo.

La domanda nazionale del pool arriva così al Parlamento. Le carte cambiano intestazione, ma il nodo è riconoscibile: quanto sapere lo Stato è capace di mettere in comune?

13 — Dentro le parole della legge

Il 17 gennaio 1992 la Camera dei deputati discute il provvedimento di conversione, già approvato dal Senato. Il resoconto stenografico conserva le dichiarazioni di voto, il passaggio sulla fiducia e la votazione finale. Sono pagine utili anche per sottrarre la nascita della nuova struttura alla falsa immagine di un consenso senza attriti. ^[22]

Il documento permette di identificare il disegno di legge: S. 3066, poi A.C. 6264. Alla votazione finale i favorevoli sono 267, i contrari 121, gli astenuti quattro. La Camera approva. ^[22]

Dietro il numero dei voti c'è un dibattito sulla struttura della giustizia. Il pericolo mafioso non produce una sola risposta politica e giuridica. Nei resoconti le obiezioni e gli argomenti favorevoli rimangono leggibili, con i nomi di chi li formula. La memoria della legge deve comprendere anche la sua discussione.

Tre giorni dopo, il 20 gennaio, la legge n. 8 viene promulgata. Il testo reca il nome del presidente della Repubblica Francesco Cossiga e quelli del presidente del Consiglio Giulio Andreotti e del ministro Claudio Martelli. La pubblicazione è nella Gazzetta Ufficiale n. 15 dello stesso giorno; la legge entra in vigore il 21 gennaio. ^[23]

L'immagine di una firma può avere un grande valore visivo. In questa edizione non è disponibile una fotografia autenticata del momento della firma. Il testo promulgato consente invece di documentare i nomi e il passaggio formale senza costruire una scena mancante.

Il percorso legislativo non è una semplice coda amministrativa all'intuizione di un magistrato. Fra un'esigenza maturata nel lavoro e una norma entrano competenze istituzionali, iniziativa governativa, discussioni, modifiche, votazioni. Il contributo di Falcone non autorizza a cancellare questa pluralità di attori.

La cronologia mette in luce anche un fatto essenziale: queste scelte precedono Capaci e via D'Amelio. L'organizzazione del contrasto non nasce interamente dalla reazione alle due stragi del 1992. Leggere le date impedisce che il trauma successivo assorba tutto ciò che lo ha preceduto.

Un libro può raccontare una riforma attraverso il nome che più fortemente la richiama. Deve poi accompagnare il lettore fino agli atti, perché il nome non sostituisca il funzionamento concreto delle istituzioni.

La legge non garantisce da sola la qualità del lavoro futuro. Fornisce una struttura e degli strumenti. Perché funzionino serviranno persone, mezzi, pratiche, responsabilità. È lo stesso problema incontrato all'inizio: fra un'idea e il suo risultato ci sono molte pagine da scrivere bene.

14 — Trenta gennaio

Il frontespizio del primo volume della sentenza della Cassazione reca una data: 30 gennaio 1992. La prima sezione penale è presieduta da Arnaldo Valente. Il numero della sentenza è 80. ^[24]

Nella memoria pubblica, quella data è il momento nel quale il maxiprocesso supera il controllo decisivo e l'impianto sulla struttura di Cosa nostra trova conferma. Grasso la ricorda come la conclusione storica di un percorso. ^[5]

L'archivio impone però di avvicinare l'obiettivo. Accanto al frontespizio ci sono i motivi della decisione, le questioni sui collaboratori, le sezioni sui ricorsi, gli annullamenti e il dispositivo. La formula sintetica della conferma non significa che ogni capo e ogni posizione ricevano un esito identico. ^[24]

Il secondo volume comincia con questioni di inammissibilità. È una soglia poco spettacolare per un documento tanto carico di significato storico. Ricorda che una corte di legittimità lavora dentro regole processuali: tempi, motivi, limiti delle impugnazioni. Il valore dell'esito non autorizza a saltare questa struttura.

Per leggere una singola posizione bisogna seguire ciò che la riguarda. Il lettore non può prendere la celebrità del processo e usarla come un certificato indistinto di colpevolezza per tutti i nomi che compaiono nei fascicoli. Alcuni vi compaiono perché indagati, altri come testimoni, altri ancora dentro dichiarazioni da verificare. Il ruolo deve essere ricostruito.

Il lavoro del pool aveva sottratto Cosa nostra alla comodità dell'indistinto. Anche il racconto storico deve resistere alla stessa comodità. Una formula generale può orientare; i documenti permettono di distinguere.

È difficile immaginare un contrasto più netto con il potere fondato sulla minaccia. L'organizzazione criminale pretende obbedienza senza dover

rendere pubbliche le proprie ragioni. Un tribunale deve spiegare la decisione, esporsi al controllo e, quando previsto, alla riforma. La differenza non rende la giustizia infallibile. Rende possibile individuare e correggere i suoi errori.

Nel gennaio 1992 la storia sembra avere conquistato una solidità nuova. Il percorso avviato negli uffici, alimentato dalle indagini e portato nell'aula ha attraversato anni di lavoro e diversi livelli di giudizio.

Nessuna pagina, però, è una corazza. La forza giudiziaria di un risultato non protegge automaticamente chi ha contribuito a costruirlo.

15 — I nomi interi

Il 23 maggio 1992, nella strage di Capaci, vengono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. ^[25]

Scrivere i cinque nomi richiede poco spazio. La formula «Falcone, la moglie e la scorta» ne richiede ancora meno, ma lascia che quattro vite scivolino dietro una relazione o una funzione. Il racconto deve fermarsi e restituirle.

Francesca Morvillo era magistrata. Montinaro, Dicillo e Schifani erano uomini della Polizia di Stato. La loro presenza su quella strada apparteneva a una vita concreta e a un compito concreto. Non erano il paesaggio del pericolo affrontato da un altro.

Il 19 luglio, cinquantasette giorni dopo, la strage di via D'Amelio uccide Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. ^[26]

Anche qui i nomi interrompono l'abitudine. Costringono il linguaggio ad ammettere che la perdita non può essere contenuta in un protagonista solo.

Questo libro non ricostruisce i successivi processi sulle stragi né pretende di chiuderne le questioni storiche e giudiziarie. La raccolta sulla quale si fonda è centrata sul maxiprocesso e su materiali collegati. Usarla per dichiarare risolto ciò che richiederebbe altri fascicoli sarebbe tradire proprio il metodo raccontato.

La morte, tuttavia, cambia inevitabilmente il modo in cui leggiamo tutto ciò che precede. Un consiglio fra colleghi diventa un commiato anticipato. Una fotografia diventa l'ultima immagine. Ogni frase sembra contenere una profezia. È la conoscenza del finale a produrre quell'effetto.

Per sottrarre Falcone e Borsellino a questa prigione bisogna ricordare che lavoravano per risultati destinati a vivere. La loro opera comprendeva processi da celebrare, strumenti da migliorare, istituzioni da organizzare. Il futuro al quale lavoravano non si esauriva nella previsione della propria morte.

La memoria rischia di abituarci all'idea che alcune professioni richiedano inevitabilmente un sacrificio estremo. La storia pone invece una domanda alle istituzioni: come consentire che un lavoro necessario venga svolto senza lasciare soli coloro che lo svolgono?

L'ammirazione per chi è stato ucciso non può sostituire questa domanda. La rende più urgente.

Ci sono vite che diventano pubbliche soprattutto attraverso la loro fine. Il dovere del racconto consiste nel restituire loro anche i verbi precedenti: studiare, scegliere, interrogare, ordinare, dubitare, correggere, aiutare. Sono i verbi attraverso i quali una convinzione è diventata lavoro.

Dopo il fragore, restano le carte. Non compensano una vita. Impediscono che tutto quello che quella vita ha fatto venga cancellato insieme a lei.

Epilogo — Il primo volume

Torniamo alla stanza ricordata da Piero Grasso. Gli scaffali sono pieni. Il compito appare enorme. La domanda è da quale volume cominciare.

Quella domanda attraversa tutto il libro. Come comincia un'indagine? Da un fatto che merita attenzione. Come comincia una conoscenza condivisa? Dal gesto di rendere disponibile ciò che si sa. Come comincia un processo credibile? Dalla possibilità di controllare l'accusa. Come continua una memoria? Da qualcuno che decide di leggere.

Il lettore ha incontrato un verbale d'interrogatorio, degli assegni, delle rubriche, una motivazione, un resoconto parlamentare. Oggetti diversi, tenuti insieme da un'esigenza: rendere visibile il passaggio fra ciò che si sostiene e ciò che lo sostiene.

L'eredità di Falcone e Borsellino non è una formula capace di evitare la fatica. È anche una misura della fatica necessaria. Una connessione va verificata; un nome va distinto da un omonimo; una pagina va ritrovata; una conclusione va motivata. Sono azioni ripetibili, affidate alla responsabilità di persone reali.

Nel ricordo di Di Lello, i magistrati erano consapevoli che il lavoro giudiziario non bastava da solo a sconfiggere la mafia. Attendevano che le altre istituzioni facessero la propria parte. ^[12] È una lezione severa anche per chi legge oggi: non si può affidare a una categoria professionale l'intera responsabilità di una società.

La giustizia può accertare reati e responsabilità. La libertà richiede anche che i cittadini non debbano scegliere fra un diritto e un favore, fra la possibilità di lavorare e una protezione imposta, fra parlare e restare senza sostegno. È un compito più vasto di qualunque processo.

Il libro termina dove era cominciato, davanti a una pagina. All'inizio conteneva l'ora in cui un uomo aveva dichiarato di voler rispondere. Ora

contiene la possibilità, per chi viene dopo, di verificare ciò che è stato fatto.

I nomi di Falcone e Borsellino possono essere pronunciati insieme senza dimenticare la squadra. Possono essere onorati senza inventare le parole che non conosciamo. Possono accompagnarci fuori dalle cerimonie, dentro il lavoro ordinario che pretende cura.

Il primo volume è ancora lì. Si può aprire.

Cronologia essenziale

18 maggio 1939 — Nascita di Giovanni Falcone a Palermo. ^[2]

19 gennaio 1940 — Nascita di Paolo Borsellino a Palermo. ^[3]

1962 — Borsellino si laurea in Giurisprudenza. ^[3]

1964 — Falcone vince il concorso in magistratura. ^[4]

1975 — Borsellino arriva al Tribunale di Palermo. ^[3]

4 maggio 1980 — Assassinio del capitano Emanuele Basile. ^[3]

13 luglio 1982 — Rapporto congiunto richiamato nello svolgimento del processo. ^[10]

29 luglio 1983 — Strage in cui vengono uccisi Rocco Chinnici, Mario Trapassi, Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi. ^[8]

16 luglio 1984 — Primo interrogatorio di Buscetta nella serie istruttoria qui utilizzata; il facsimile manoscritto reca le ore 12.30. ^[1]

Estate 1985 — Falcone, Borsellino e le famiglie vengono trasferiti all'Asinara per ragioni di sicurezza. ^[5]

8 novembre 1985 — Deposito dell'ordinanza-sentenza. ^[7]

10 febbraio 1986 — Apertura del dibattimento del maxiprocesso. ^{[7]; [13]}

1986 — Nomina di Borsellino alla guida della Procura di Marsala. ^[3]

16 dicembre 1987 — Dispositivo della sentenza di primo grado. ^[13]

19 gennaio 1988 — Scelta di Antonino Meli per la successione a Caponnetto. ^[15]

21 giugno 1989 — Attentato fallito all'Addaura. ^[4]

1991 — Falcone passa al Ministero di grazia e giustizia. ^[16]

29 ottobre 1991 — Decreto-legge n. 345, istitutivo della DIA. ^[17]

20 novembre 1991 — Decreto-legge n. 367 sul coordinamento delle indagini; pubblicazione il 21 novembre. ^[18]

17 gennaio 1992 — Approvazione finale alla Camera del disegno di legge di conversione A.C. 6264. ^[22]

20 gennaio 1992 — Promulgazione e pubblicazione della legge n. 8. ^[23]

30 gennaio 1992 — Sentenza della prima sezione penale della Cassazione, n. 80. ^[24]

23 maggio 1992 — Strage di Capaci. ^[25]

19 luglio 1992 — Strage di via D'Amelio. ^[26]

Tre pagine dall'archivio

Le tavole seguenti riproducono pagine dell'archivio fornito. Le didascalie descrivono ciò che è leggibile e la collocazione del documento. La numerazione PDF indica la posizione della pagina nel file, che può differire dalla numerazione originale.

Tavola 1 — Il verbale

TRIBUNALE DI PALERMO
UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI
PROCESSO VERBALE
DI INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

L'anno millenovecentottanta quattro il giorno 16
del mese di luglio alle ore 12.30 in Roma - Criminalpol
Avanti di Noi Dr. G. Falcone
Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo sez. 6^a
assistiti dal sottoscritto Cancelliere.
E' comparso Buscetta Tommaso
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false.
Risponde: Sono Buscetta Tommaso, fu Pederselto e fu Pauccio Felice, nato a Palermo il 13.7.1928, scuola elementare, non ho militato, coniugato con figli, imprenditore e già condannato.
Avvisato l'imputato che ai sensi dell'art. 1 Legge 5-12-1969 n. 932 egli ha facoltà di non rispondere, salvo quanto disposto dall'art. 366 primo comma C.P.P., ma che anche se non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie, dichiara: Si intende rispondere.
Quindi richiesto se abbia o voglia nominarsi un difensore, risponde: non ho di -
ferenza di fiducia. E' da atto che è stato nominato
d'ufficio l'avv. Gaetano Amici, nel foro di Roma,
avvocato e non celaturo.
Invitato poi a eleggere il proprio domicilio per le notificazioni, risponde: Eleggo domi-
cilio in - detenuto -
Contestategli i reati di cui al mandato di
del risponde:
Preliminarmente si dà atto della presenza, per
ragioni istruttorie, del Dott. Giovanni De Gennaro, di-
rigente della Criminalpol di Roma -

Tip. LONGO - Palermo - c. 5.000 - 9/81 - A.

Tribunale di Palermo, Ufficio istruzione processi penali. Verbale d'interrogatorio di Tommaso Buscetta, 16 luglio 1984, ore 12.30, Roma-Criminalpol. Archivio fornito, categoria Manoscritti, file manoscritto_int_buscetta_001_379.pdf, pagina PDF 1. La presenza del nome di Falcone nel modulo non viene usata per attribuire automaticamente ogni tratto di scrittura alla sua mano. ^[1]

Tavola 2 — Il controllo delle dichiarazioni

- Pag. 3649 -

Tali elementi esterni, i cosiddetti riscontri, sono stati indicati dalla piu' recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.Sez. Prima 3 marzo 1986 Pres. Carnevale) "in fatti certi o pacificamente acquisiti agli atti ovvero in altre proposizioni valutative tratte da dati certi emergenti dal processo".

La Corte ha seguito costantemente e con impegno i su esposti principi, ravvisando, in tema di chiamata di correo in senso tecnico, la necessita' di un controllo tanto piu' scrupoloso, quanto meno sicuro e tranquillante apparisse il contenuto delle dichiarazioni accusatorie sotto il profilo della loro attendibilita' intrinseca.

In applicazione di tali criteri, comunque, la Corte non ha mai fondato il proprio convincimento di condanna su un'unica fonte probatoria, costituita dalla semplice indicazione di un nome da parte di un solo coimputato, senza il conforto, ai fini dell'attendibilita', di altri elementi di controllo o di altre fonti probatorie convergenti.

In proposito, occorre pero' fare una precisazione.

Invero, va posto nel giusto rilievo che non tutte le dichiarazioni di Buscetta e di

Tribunale di Palermo, Corte d'assise, prima sezione, sentenza n. 39/87. Categoria Primo Grado, Il regime giuridico della prova.pdf, pagina PDF 6, pagina originale 3649. Il passo espone il criterio di controllo delle dichiarazioni accusatorie dichiarato dalla corte. ^[14]

Tavola 3 — La Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Udienza pubblica
del 30.1.92

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

Dr. Arnaldo	VALENTE	Presidente	SENTENZA
Dr. Giorgio	BUOGO	Consigliere	Nr. 80
Dr. Mario	POMPA	"	REGISTRO GENERALE
Dr. Mario	SCHIAVOTTI	"	Nr. 23501/91
Dr. Umberto	PAPADIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SUI RICORSI PROPOSTI DAI RICORRENTI:

1) ALTADONNA FRANCESCO SALVATORE
4.10.43 CARINI

2) AMATO FEDERICO
7.12.32 TERMINI IMERESE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilascio copia studio
al SIG. V. G. U. S.
per diritti L. 1660
Il 21 LUG. 1992
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilascio copia studio
al SIG. V. G. U. S.
per diritti L. 1660
Il 21 LUG. 1992
IL CANCELLIERE

Corte suprema di cassazione, prima sezione penale, sentenza n. 80, udienza del 30 gennaio 1992. Categoria Cassazione, Vol1- Intestazione e svolgimento del processo.pdf, pagina PDF 2. Sono leggibili la data e la composizione del collegio.^[24]

Note e fonti

Le fonti online sono state consultate il 2 ottobre 2026. I collegamenti ai documenti dell'archivio riprendono gli URL di provenienza registrati nel suo INDICE.csv: la loro presenza non certifica la disponibilità futura sul web. Le copie effettivamente utilizzate sono quelle dello ZIP. Le testimonianze retrospettive sono state parafrasate e attribuite, non trattate come registrazioni coeve. I passi ricavati mediante estrazione del testo possono contenere errori OCR; le tre tavole sono state controllate anche visivamente.

[1] Il primo verbale di Buscetta

Archivio fornito: Manoscritti/manoscritto_int_buscetta_001_379.pdf, pagina PDF 1, verificata visivamente. Per la progressione delle sedute, si veda inoltre la categoria Interrogatorio Buscetta Istruttoria nel catalogo allegato. Il prologo descrive la pagina senza inventare la scena intorno ad essa. [Documento nella raccolta online](#).

[2] Falcone: famiglia e formazione

Fondazione Falcone, [Giovanni Falcone](#), sezioni sull'infanzia e la formazione; per l'identità professionale di Morvillo, sezione a lei dedicata. Sono stati utilizzati i dati biografici indicati nel testo, non riprodotta integralmente la scheda.

[3] Borsellino: formazione e carriera

Centro studi Paolo e Rita Borsellino, [Paolo Borsellino](#). Fonte per nascita, famiglia, laurea, sedi professionali, Basile e Marsala. La scheda contiene un evidente refuso sulla successione a Caponnetto, datata in un passaggio al 1984: quel dato non è stato adottato. Per la nomina di Meli si veda ^[15].

[4] Il percorso di Falcone

Salvatore Lupo, [Falcone, Giovanni](#), Dizionario Biografico degli Italiani, 2013. Utilizzato per l'itinerario Accademia navale–Giurisprudenza, l'ingresso in magistratura, le prime sedi, i matrimoni e l'Addaura. Le indicazioni della voce sul nome di Meli e sulla data della nomina non sono state adottate; si veda ^[15].

[5] Piero Grasso ricorda

Archivio: Contributi/Dr Piero Grasso.pdf, intervista di Francesco La Licata, 14 pagine. Passi utilizzati: pp. PDF 2–4 per l'incarico, il ciclomotore e le rubriche; p. 2 per l'Asinara; pp. 11–13 per camera di consiglio e motivazione; p. 13 per la valutazione storica della Cassazione. Fonte testimoniale retrospettiva. Gli incarichi qualificati come attuali nell'intervista appartengono al tempo del documento, non al 2026. [Documento nella raccolta online.](#)

[6] L'istruzione formale

Archivio: LEGGIMI.txt; frontespizio del verbale riprodotto nella tavola 1; contributo di Guarnotta ^[7]. I termini giudice istruttore, GIP e GUP non sono intercambiabili. La distinzione nel testo è storica e non costituisce una descrizione completa del diritto processuale vigente.

[7] La squadra e il deposito

Archivio: Contributi/Dr Leonardo Guarnotta.pdf, pp. PDF 1–2. Fonte per il ruolo di Chinnici e Caponnetto, la composizione del gruppo, il contributo del personale, il deposito dell'8 novembre 1985 e l'apertura del dibattito. Le quantità complessive di pagine e imputati indicate nel ricordo non vengono equiparate alle consistenze dei singoli atti. [Documento nella raccolta online.](#)

[8] La strage di Chinnici

Ministero della difesa, *42 anni fa l'attentato a Rocco Chinnici*, 29 luglio 2025. Fonte per data e nomi delle vittime.

[9] Il dossier Grado

Archivio: Fratelli Grado/relazione.pdf, pp. PDF 1–4. Scheda introduttiva del dossier; contiene il percorso degli accertamenti e il rinvio alle pp. 1023–1222 dell'ordinanza-sentenza. Quel rinvio è riportato come indicazione della scheda, non come attestazione della lettura integrale delle duecento pagine. La descrizione investigativa non sostituisce gli esiti giudiziari individuali. [Documento nella raccolta online.](#)

[10] Da dove comincia il racconto processuale

Archivio: Primo Grado/Svolgimento del processo.pdf, frontespizio e pp. PDF 2–7, corrispondenti alle pagine originali 513–518. Fonte per il rapporto del 13 luglio 1982 e l'esposizione della guerra di mafia. La stessa sezione presenta oscillazioni fra 23 e 24 aprile per Bontate: nel racconto si è usato l'anno, senza riprodurre l'incongruenza. [Documento nella raccolta online.](#)

[11] La scheda su Buscetta

Archivio: Interrogatorio Buscetta Istruttoria/Tommaso Buscetta.pdf, pp. PDF 1–5, firmata da Federico Melazzo, borsista della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. È una ricostruzione introduttiva, distinta dai verbali. Utilizzata per il ruolo delle dichiarazioni, il collegamento tra procedimenti e le cautele sull'attendibilità. [Documento nella raccolta online.](#)

[12] Il ricordo di Di Lello

Archivio: Contributi/Dr Giuseppe Di Lello.pdf, pp. PDF 1–2. Fonte per riservatezza, circolazione dei verbali, riscontri, ricordo dell'omonimia e consapevolezza dei limiti della sola azione giudiziaria. Le valutazioni del testimone non sono presentate come una verifica indipendente di tutti gli episodi evocati. [Documento nella raccolta online.](#)

[13] La voce del pubblico ministero

Archivio: Contributi/Dr Giuseppe Ayala.pdf, pp. PDF 1–7. Il documento dichiara di essere un estratto da Chi ha paura muore due volte, Mondadori. Passi utilizzati: composizione della corte e materiali alla difesa, p. 1; questioni procedurali e confronti, pp. 2–3; vita dell'aula e requisitoria, pp. 4–6; dispositivo, p. 7. La presenza dell'estratto nello ZIP non implica una licenza per ripubblicare l'intero libro o il contributo. [Documento nella raccolta online.](#)

[14] La motivazione sulla prova

Archivio: Primo Grado/Il regime giuridico della prova.pdf, tomo 20 della sentenza, pp. PDF 2–8, pagine originali 3645–3651. In particolare pp. 3647–3650 per chiamate in correità e riscontri. Le considerazioni generali del capitolo 10 sono commento dell'autore del saggio, distinto dal contenuto storico della sentenza. [Documento nella raccolta online.](#)

[15] La successione a Caponnetto

Resoconto del plenum del CSM del 19 gennaio 1988, trascrizione pubblicata nell'archivio di Maurizio Turco. Risccontro della data anche nella [scheda della registrazione della seduta](#), Radio Radicale. La scheda audio è usata per l'identificazione della seduta; non si dichiara un ascolto integrale. La trascrizione è una riproduzione su sito terzo, non un originale certificato del CSM.

[16] Il trasferimento al Ministero

Fondazione Falcone, [Giovanni Falcone](#), sezioni sul Ministero e sul coordinamento. Per evitare di appoggiarsi a una cronologia mensile non concorde nelle ricostruzioni, il testo indica il solo anno 1991. Il nesso tra esperienza del pool e architettura nazionale è presentato anche come interpretazione del saggio.

[17] DIA

Ministero dell'interno, [Trentesimo anniversario dell'istituzione della Direzione investigativa antimafia](#), 29 ottobre 2021. Fonte per il decreto-legge n. 345 del 29 ottobre 1991, la natura interforze e il contributo di Falcone.

[18] Il decreto e la conversione

Gazzetta Ufficiale, [decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367](#), GU n. 273 del 21 novembre 1991. [Testo coordinato con la legge n. 8 del 1992](#). Sono disponibili online gli articoli integrali; questo volume ne offre una sintesi storica, non una ripubblicazione integrale.

[19] Le direzioni distrettuali

Gazzetta Ufficiale, testo coordinato del decreto-legge n. 367/1991, [articolo 5](#). Formulazione pubblicata il 20 gennaio 1992.

[20] La Direzione nazionale

Gazzetta Ufficiale, stesso testo coordinato, [articolo 6](#). Istituzione e criteri professionali nella formulazione storica.

[21] Impulso e coordinamento

Gazzetta Ufficiale, stesso testo coordinato, [articolo 7](#). Introduzione dell'articolo 371-bis c.p.p.; il testo del libro non estende al presente questa formulazione storica.

[22] Il voto della Camera

Camera dei deputati, X legislatura, [resoconto stenografico della seduta n. 748, 17 gennaio 1992](#), pp. originali 94041–94072, in particolare p. 94072 per il voto finale (pagina PDF 50). Consultati l'apertura della discussione, il passaggio sulla fiducia e la votazione finale. Per la seduta precedente si veda il [resoconto del 16 gennaio](#). Il volume non riproduce né pretende di analizzare tutti gli interventi.

[23] La promulgazione

Gazzetta Ufficiale, legge 20 gennaio 1992, n. 8, GU n. 15 del 20 gennaio; articolo 1 e formula di promulgazione. Per il ramo del Senato, l'[elenco ufficiale degli stampati della X legislatura](#) identifica il disegno n. 3066. L'accesso diretto ai PDF del Senato ha restituito un blocco tecnico: non si dichiara la lettura integrale dei relativi resoconti.

[24] Gli atti della Cassazione

Archivio: Cassazione/Vol1- Intestazione e svolgimento del processo.pdf, pp. PDF 1–2; Vol 2 - Motivi della decisione.pdf, frontespizio e pagine iniziali; Pqm.pdf, pagine iniziali; titoli e consistenze degli altri volumi registrati nel catalogo. La data e il collegio sono stati verificati anche sul facsimile. La lettura selettiva non costituisce una ricostruzione integrale degli esiti di tutti i ricorsi. [Documento nella raccolta online](#).

[25] Capaci

Presidenza della Repubblica, [Falcone punto di riferimento per chiunque coltivi il valore della legalità e della civiltà della convivenza, 22 maggio 2017](#). Fonte per data, identità di Morvillo e nomi delle vittime.

[26] Via D'Amelio

Presidenza della Repubblica, [messaggio di Giorgio Napolitano ad Agnese Borsellino per il diciassettesimo anniversario, 19 luglio 2009](#); Centro studi Paolo e Rita Borsellino, scheda citata in ^[3], per la forma estesa Walter Eddie Cosina. Non vengono formulate nuove conclusioni sulle responsabilità nelle stragi.

III. Dalle vite alle carte

Quattordici approfondimenti collegano le biografie al lavoro degli uffici e a casi selezionati dell'archivio. I capitoli concludono con i rinvii ai documenti esaminati. Le considerazioni civili sono formulate dalla voce editoriale, senza attribuirle come pensieri privati ai protagonisti.

1. Due bambini prima di due simboli

Quando una vita finisce in una strage, la memoria tende a cercarne il destino in ogni fotografia precedente. Un bambino guarda l'obiettivo e noi crediamo di riconoscere già il magistrato. Un giovane stringe la mano a un professore e noi vi leggiamo l'inizio di una missione. Il collegamento appartiene al nostro sguardo: il bambino e il laureando non conoscevano il futuro che conosciamo noi.

La richiesta di tornare alle famiglie, alla scuola, alle vacanze e alle prime scelte ha dunque un valore preciso. Restituisce tempo a due persone che la commemorazione può ridurre a una data e a una funzione. Perché questo ritorno sia rispettoso, però, occorre accettare che alcuni particolari restino sconosciuti. Non possediamo un resoconto del parto di Giovanni Falcone né di quello di Paolo Borsellino; non abbiamo acquisito gli atti integrali di nascita con l'ora. Non conosciamo le loro prime parole. Il silenzio della documentazione non autorizza a parlare al posto dei genitori.

Possiamo invece mettere accanto due ambienti: quello del laboratorio chimico diretto da Arturo Falcone e quello della farmacia della famiglia Borsellino. Sono professioni che permettono di collocare le famiglie nella borghesia urbana, pur dentro un quartiere attraversato da differenze sociali. Questa definizione è una lettura storica delle professioni e delle opportunità di istruzione; non equivale a un accertamento del patrimonio familiare. La Kalsa non costituisce una spiegazione

automatica della vita di chi vi abita. È uno spazio nel quale persone vicine possono seguire strade profondamente diverse.

L'Italia nella quale nascono è una dittatura. Giovanni nasce nel maggio 1939, prima dell'inizio della guerra europea; Paolo nel gennaio 1940, prima dell'ingresso italiano nel conflitto. Le loro età infantili attraversano la guerra e la nascita della Repubblica. Questo è il quadro cronologico. Le emozioni provate durante quegli eventi richiederebbero altre fonti: un bombardamento attestato nella storia cittadina non dimostra dove fosse un determinato bambino, che cosa avesse visto, che cosa avesse compreso.

Un racconto serio può essere partecipe senza diventare onnisciente. Può soffermarsi sul lavoro dei genitori, sulle opportunità e sui limiti dell'ambiente, sull'importanza di un insegnante, su una fotografia conservata. La sua forza nasce dalla capacità di rendere significativo quello che sappiamo. La biografia non perde umanità quando dichiara un vuoto; impedisce che una voce inventata si sovrapponga a una vita reale.

Fonti: dossier biografico locale, sezioni 1-7; newCOLLEGE, 23 maggio 2012, pp. originali 2-3; biografie della Fondazione Falcone e del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino. Il commento sul rapporto fra memoria e documentazione è elaborazione di questa edizione.

2. Un cappello, quattro pagelle, un archivio scolastico

Nel ricordo di Maria Falcone, Giovanni va alle elementari accompagnato dalle sorelle. Il cappello reca le iniziali del Convitto nazionale. Le sorelle le trasformano in uno scherzo e lui si irrita. Il particolare ha una misura domestica: non annuncia il maxiprocesso, non dimostra una precoce vocazione alla giustizia. Mostra un fratello minore dentro un rapporto di affetto e di piccoli dispetti. La testimonianza è pubblicata nell'intervista a Maria in newCOLLEGE, alle pagine originali 2-3.

Alla pagina 10 della stessa pubblicazione, Valeria Giarrusso racconta una ricerca cominciata nel 1998, quando aveva diciassette anni. Cercando

negli archivi del Convitto trovò pagelle di Giovanni Falcone. Indica espressamente prima, quarta e quinta elementare; riferisce che in seguito fu ritrovata anche quella della seconda. Descrive voti alti, otto e nove. È una testimonianza identificata, molto più utile di una generica affermazione secondo cui il magistrato sarebbe stato bravo fin da piccolo.

Il passaggio successivo, tuttavia, non è automatico. Dal ricordo del ritrovamento non si può ricavare quale voto avesse in ogni materia, in ogni trimestre e in ogni classe. Non possiamo compilare la pagella che non stiamo osservando. La terza elementare, inoltre, non compare nell'elenco della testimone. La formulazione corretta è che la sua pagella non è identificata da quella testimonianza, non che sia stata distrutta o che non esista.

La distinzione risponde anche alla domanda sulle note di comportamento. Essere ricordato come un alunno capace non dimostra l'assenza di richiami; non permette di immaginare una frase del maestro. Per ricostruire il rendimento analitico occorrono le riproduzioni dei documenti. Per ricostruire la vita scolastica occorrono anche registri, programmi, quaderni e, dove esistano, testimonianze di compagni e insegnanti. Un voto non è la biografia completa di un bambino.

Per Paolo Borsellino la documentazione acquisita non offre una serie corrispondente di pagelle elementari. Questa differenza va conservata. Le due biografie non devono avere identiche caselle riempite a qualunque costo. Si può sapere molto di un periodo di una persona e poco dello stesso periodo dell'altra. L'onestà del confronto sta anche nel mostrare questa asimmetria.

La ricerca di Giarrusso introduce nel libro un'altra protagonista: una studentessa che decide di verificare. La memoria dei magistrati entra così nella scuola attraverso un'azione concreta. Cercare un documento, identificarlo, conservarlo e raccontarne il ritrovamento sono già modi di assumersi una responsabilità pubblica. Non servono frasi attribuite al bambino per dare significato civile a quelle pagelle.

Fonte diretta del ricordo: newCOLLEGE, numero unico del 23 maggio 2012, pagina originale 10, pagina PDF 6 del file locale. Nessuna scansione completa delle quattro pagelle è stata acquisita in questa edizione.

3. Studiare, cambiare strada, diventare magistrati

La breve esperienza di Falcone all'Accademia navale è importante proprio perché non fu la strada definitiva. Il percorso che lo condusse alla magistratura comprende una scelta abbandonata. Nelle biografie pubblicate, l'esperienza di Livorno precede il ritorno agli studi giuridici a Palermo. La fotografia in uniforme conservata fra i materiali preparatori permette di vedere quel passaggio senza inventare il dialogo nel quale sarebbe stato deciso.

All'università Falcone lavora sulla prova nel diritto amministrativo. La tesi, discussa nel 1961 e pubblicata da Treccani nel 2021, si intitola *L'istruzione probatoria nel diritto amministrativo*. Il titolo è suggestivo per un libro dedicato al coraggio della prova, ma non basta a dimostrare una continuità teorica puntuale con le indagini di vent'anni dopo. Per sostenere quella continuità occorrerebbe confrontare il testo della tesi con scritti e atti successivi. Qui il testo integrale della tesi non è stato acquisito: se ne documentano titolo, edizione e collocazione nel percorso formativo.

Per Borsellino il lavoro universitario è penalistico: *Il fine dell'azione delittuosa*, discusso il 27 giugno 1962. Il Centro Studi Paolo e Rita Borsellino documenta l'edizione Giuffrè del 2011, curata da Vincenzo Militello, e ne conserva un esemplare nella propria biblioteca. Conoscere l'esistenza di un'edizione consente di indicare una strada concreta per lo studio. Non consente di presentare una trascrizione ricostruita come se fosse la tesi originale.

Le fotografie delle lauree, riprodotte nel dossier iconografico, raccontano un momento riconoscibile: un giovane conclude un percorso di studio. Sono fotografie della cerimonia, non riproduzioni dei fascicoli universitari. Non contengono l'elenco dei voti delle sessioni. Il voto

finale, quando attestato dalle fonti biografiche, rimane un dato distinto dai risultati dei singoli esami.

Anche l'inizio della professione richiede distinzioni. Il concorso, il tirocinio e la prima sede non sono necessariamente lo stesso evento e non cadono sempre nello stesso anno. Falcone supera il concorso nel 1964; il servizio a Lentini è collocato nel 1965 dalla voce del Dizionario Biografico. Borsellino entra in magistratura nel 1963 e attraversa sedi diverse prima di Palermo. Il dossier biografico ricostruisce questi passaggi senza trasformarli in una progressione inevitabile verso il pool.

Imparare il mestiere significa occuparsi anche di questioni che non diventeranno celebri. Nell'intervista conservata fra i Contributi, Piero Grasso ricorda il lavoro ordinario di Borsellino e la sua attenzione per un caso di furto. L'esempio appartiene a una memoria retrospettiva. Il suo significato per questo libro è chiaro: la qualità professionale può manifestarsi prima del grande processo, nella cura di una vicenda che riguarda poche persone e non interessa i giornali.

Fonti: dossier biografico locale, sezioni 4, 7 e 8; scheda Treccani dell'edizione della tesi di Falcone; Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, ricordo del 27 giugno 2024; archivio, Contributi/Dr Piero Grasso.pdf. Il confronto fra formazione e metodo è qui proposto come interpretazione.

4. Il primo incontro che non possiamo trascrivere

Il nome corretto del consigliere istruttore è Rocco Chinnici. Antonino Caponnetto è il magistrato che ne raccoglie l'eredità dopo l'assassinio del 29 luglio 1983. Le due figure non possono essere fuse in un solo nome né collocate indiscriminatamente nella medesima scena. La storia del pool è anche una successione di responsabilità e di tempi.

La conoscenza giovanile fra Falcone e Borsellino e il successivo incontro professionale sono piani diversi. La memoria biografica li colloca nello stesso quartiere, prima delle toghe. Lavorare nello stesso ufficio è un'altra esperienza: richiede un'organizzazione, assegnazioni, relazioni

fra magistrati e investigatori. Per capire quel passaggio conta ricostruire come si condividono le informazioni e come si distribuisce il lavoro.

Nessun documento acquisito conserva il dialogo letterale del primo incontro fra Falcone, Borsellino e Chinnici richiesto dal lettore. Non si può quindi scrivere «parola per parola» ciò che dissero. Una conversazione plausibile sarebbe comunque una scena di finzione. In questa edizione il posto di quella scena è occupato dal contributo di Leonardo Guarnotta, che riconosce a Chinnici l'intuizione del coordinamento e a Caponnetto la sua realizzazione compiuta nel pool.

Quella testimonianza restituisce una spiegazione meno istantanea e più utile. Un'organizzazione criminale collegata non può essere affrontata efficacemente da conoscenze che restano separate. Un'informazione marginale in un fascicolo può essere decisiva in un altro. Per riconoscere la connessione occorre che qualcuno possa vedere entrambi. Il gruppo rende possibile questa visione, senza cancellare le responsabilità individuali.

La condivisione ha anche un significato rispetto al pericolo. Quando un sapere dipende esclusivamente da una persona, la sua eliminazione può disperdere un patrimonio di conoscenze. Mettere le informazioni a disposizione del gruppo rende più difficile quella cancellazione. Non basta da solo a proteggere la vita dei magistrati; permette che il lavoro possa continuare.

Nell'archivio questa storia corale è leggibile attraverso forme diverse: atti, testimonianze, documenti bancari, perizie, sentenze. La scelta editoriale è di far dialogare questi materiali mantenendo la natura di ciascuno. Guarnotta ricorda; un verbale registra; una perizia risponde a quesiti; una sentenza valuta. Nessuno di questi documenti deve essere fatto parlare con la voce degli altri.

Fonte principale: A067, Contributi/Dr Leonardo Guarnotta.pdf, pagine PDF 1-2. Per la composizione del pool e il personale di supporto si veda anche il capitolo 3 del saggio di partenza, riprodotto in questa edizione.

5. Quattro titoli di pagamento: entrare in una rete

Il dossier su Tommaso Spadaro permette di sviluppare un esempio ulteriore rispetto a quello dei fratelli Grado già presente nel saggio. La relazione introduttiva parte da un traffico di stupefacenti e da indagini bancarie confluite nella maxi-istruttoria. Descrive quattro vaglia da dieci milioni di lire ciascuno, all'ordine di Antonietta Sampino, negoziati da Onofrio Catalano. Da quei titoli l'indagine risale alle richieste di emissione e ad altri pagamenti.

La quantità iniziale è limitata: quattro documenti. L'operazione investigativa consiste nel chiedere che cosa vi sia intorno. La relazione riferisce una prima estensione a titoli per 270 milioni e ulteriori accertamenti che portano il complesso considerato a cinquecento milioni. Questi importi sono quelli descritti dalla scheda del dossier; il libro non li trasforma in una propria ricostruzione contabile certificata.

Il fascicolo contiene anche le immagini dei vaglia e verbali di interrogatorio. La sequenza suggerisce al lettore una domanda concreta: la spiegazione data da una persona è compatibile con il percorso documentato del denaro? Per rispondere non basta riconoscere una firma o un'intestazione. Bisogna distinguere chi chiede l'emissione, chi è indicato come beneficiario, chi negozia il titolo e per conto di chi l'operazione viene compiuta.

Una cautela nasce dalla stessa lettura della relazione. Una nota riporta il 24 gennaio 1984, mentre il nome di uno dei file allegati richiama il 24 gennaio 1980. La divergenza viene segnalata, non corretta silenziosamente. Può dipendere da un refuso o da un diverso riferimento, ma la soluzione richiede il confronto puntuale con le carte. È un piccolo esempio di ciò che significa studiare un archivio senza affidarsi soltanto alla sua sintesi.

Il metodo Falcone acquista concretezza in questo passaggio. Il denaro non viene trattato come una sostanza moralmente rivelatrice: è una

traccia da contestualizzare. Anche una transazione reale può ammettere spiegazioni lecite. L'indagine deve costruire e verificare il legame fra il trasferimento e la condotta contestata. La forza deriva dall'incrocio fra fonti, non dalla suggestione di una grande somma.

La lezione si oppone a due scorciatoie. La prima considera l'economia troppo complessa per essere ricostruita. La seconda pensa che qualunque rapporto finanziario con una persona sospettata basti a dimostrare una responsabilità. Fra le due c'è il lavoro dei documenti: identificare, confrontare, chiedere chiarimenti, delimitare le conclusioni.

Rinvii: A460, Tommaso Spadaro/relazione.pdf, pagine PDF 1-2; A461 e A462, immagini documentarie dei vaglia conservate in PDF. La scheda rinvia alle pagine 1384-1614 dell'ordinanza-sentenza. Quel rinvio è una pista bibliografica interna, non l'attestazione di una lettura integrale di quelle pagine in questa edizione.

6. Via Messina Marine: dal sopralluogo all'ipotesi

La categoria Messina Marine Lab contiene rapporti, verbali, un mandato di cattura, interrogatori, analisi e una relazione introduttiva. La varietà è significativa: un luogo non diventa un fatto processualmente interpretabile attraverso una sola osservazione. Il sopralluogo deve descrivere; il sequestro deve individuare ciò che viene acquisito; le analisi devono rispondere sulla natura dei materiali; le indagini devono ricostruire i rapporti delle persone con quel luogo.

Secondo la relazione introduttiva, il laboratorio viene scoperto l'11 febbraio 1982 nell'ambito di accertamenti sviluppati dopo il blitz di Villagrazia. La scheda collega osservazioni su un'autovettura, ricerche su immobili e successivi atti investigativi. Il lettore può confrontare la sintesi con il verbale di sopralluogo, con quello di sequestro e con le relazioni tecniche presenti nella stessa categoria.

È importante conservare le diverse date. Il fatto che un documento si riferisca a un episodio del 1981 non significa che sia stato redatto nel 1981. L'archivio contiene spesso nomi di file costruiti con la data

dell'evento o con una convenzione del catalogatore. Il documento deve essere aperto per verificare a quale momento appartenga ciascuna data.

La ricostruzione di un impianto produttivo pone inoltre un problema di proporzioni. Una stima tecnica della capacità non coincide automaticamente con la quantità effettivamente prodotta in ogni periodo. Per trasformare una possibilità materiale in un accertamento storico servono elementi ulteriori. Il libro evita di ricavare fatturati o durate operative da una semplice moltiplicazione.

Queste carte mostrano perché l'indagine non possa scegliere fra osservazione materiale e ricostruzione delle relazioni. Gli oggetti da soli non individuano tutte le responsabilità; le dichiarazioni da sole possono non spiegare gli oggetti. L'accostamento permette di porre domande più precise. La relazione conclusiva deve rendere riconoscibili i passaggi che hanno portato dalle osservazioni all'ipotesi.

Per il lettore, la categoria è un laboratorio di metodo. Si può iniziare dalla scheda A190 per orientarsi, passare ai documenti che cita e infine cercare le corrispondenti motivazioni giudiziarie. È un percorso di lettura, non una scorciatoia verso una nuova condanna pronunciata nel libro.

Rinvii: A190, Messina Marine Lab/Relazione.pdf, pagine PDF 1-2; A191-A192, relazioni di analisi e tecnica; A195, verbale di sopralluogo; A196, verbale di sequestro. Il catalogo completo conserva titoli e nomi originali, inclusi i refusi.

7. Un'arma collega i luoghi, non risolve ogni responsabilità

La relazione sul tentato omicidio di Salvatore Contorno mette in rapporto l'agguato del 25 giugno 1981 con altri episodi attraverso accertamenti balistici. Nel dossier compaiono anche il minore Giuseppe Foglietta, rimasto ferito, la documentazione medica e i rilievi. La presenza di una persona estranea al bersaglio principale impedisce di raccontare la violenza come un regolamento di conti chiuso fra partecipanti consapevoli.

La scheda riferisce collegamenti fra reperti raccolti in episodi diversi e richiama le conclusioni dei periti Morin e Marcianò. La possibilità che la stessa arma sia stata utilizzata in più luoghi aiuta a comprendere la connessione fra eventi. Non dimostra da sola chi la impugnasse in ciascun episodio, chi avesse organizzato l'azione o quali responsabilità individuali fossero state accertate definitivamente. Questi passaggi richiedono altre prove e la lettura delle decisioni pertinenti.

Il punto ha un valore divulgativo generale. Un risultato tecnico può essere molto forte rispetto alla domanda alla quale risponde e insufficiente rispetto a un'altra. Se un accertamento collega reperti, non per questo risponde automaticamente alla domanda sul mandante. Se un testimone riconosce una persona, non per questo conosce tutti i rapporti organizzativi che stanno dietro l'azione.

Nel file della perizia medica su Foglietta, il nome richiama il 25 giugno 1981; nelle prime pagine il testo menziona invece l'incarico dell'8 gennaio 1982 e operazioni successive. È un esempio verificato della distinzione fra data delle lesioni e data della perizia. Nel catalogo i nomi dei file sono preservati, ma non vengono usati come certificazione della data di redazione.

L'ideologia criminale ama presentare la forza come precisione: qualcuno decide, qualcuno esegue, il bersaglio viene raggiunto. La presenza di vittime ulteriori, gli atti medici e i sopralluoghi restituiscono la realtà di una violenza che invade lo spazio degli altri. La lettura civile proposta qui nasce dall'accostamento delle carte; non viene attribuita come pensiero privato a un protagonista.

Rinvii: A452, Tentato Omicidio Contorno/relazione_tentato_omicidio_Contorno.pdf, pagine PDF 1-2; A444, relazione medico-legale su Giuseppe Foglietta, pagine PDF 1-2. Per gli esiti personali occorre seguire sentenza, impugnazioni e dispositivo.

8. Una scomparsa lascia oggetti e domande

Nel dossier sulla scomparsa dei figli di Tommaso Buscetta sono conservate segnalazioni, sommarie informazioni, relazioni di servizio e rilievi. La categoria usa il nome Antonio; la relazione introduttiva usa Antonino. Anche questa variante viene mantenuta visibile, senza fingere che il catalogo abbia risolto tutte le questioni anagrafiche.

La scheda colloca l'allontanamento di Benedetto e Antonino all'11 settembre 1982. Le relazioni di servizio documentano il ritrovamento di un'autovettura e di oggetti al suo interno. Una relazione descrive il sopralluogo; un'altra torna sulle circostanze della segnalazione. Il lettore può vedere che la ricostruzione cresce attraverso contributi distinti e successivi.

Gli oggetti non raccontano tutto. Possono fissare una presenza, suggerire un intervallo temporale, essere riconosciuti da un familiare. Non forniscono da soli una cronaca completa della scomparsa. Il lavoro consiste nel raccoriarli con testimonianze e altri elementi, conservando la differenza fra ciò che è osservato e ciò che viene inferito.

La relazione introduttiva interpreta il caso nel contesto della violenza contro la famiglia di Buscetta. È una scheda successiva: il lettore deve sapere quando sta leggendo il documento prodotto durante la ricerca degli scomparsi e quando una ricostruzione che conosce eventi ulteriori. Mescolare i tempi può far apparire immediatamente evidente ciò che all'epoca richiese accertamenti.

Questo dossier aiuta anche a respingere la rappresentazione della mafia come custode della famiglia. L'uso dei legami familiari per colpire una persona rende visibile la distanza fra il linguaggio dell'onore e la pratica della sopraffazione. La parentela, che dovrebbe proteggere una relazione affettiva, diventa una vulnerabilità sfruttata dalla violenza.

Rinvii: A430, relazione introduttiva firmata da Alessia Lupo, pagina PDF 1; A431 e A432, relazioni di servizio del 19 e 30 settembre 1982. Il commento sul linguaggio dell'onore è

interpretazione civile di questa edizione.

9. Tre famiglie di fonti, tre domande diverse

L'archivio mette vicini atti coevi, decisioni giudiziarie e contributi memoriali. La prossimità nella cartella può far sembrare equivalenti documenti che rispondono a domande diverse. Un interrogatorio documenta che una dichiarazione è stata resa in determinate forme; una sentenza spiega come un collegio l'ha valutata; una testimonianza successiva racconta che cosa un protagonista ricorda di quell'esperienza.

Il contributo di Di Lello insiste sulla circolazione riservata dei verbali e sul controllo delle dichiarazioni. Ricorda anche un errore di omonimia. Il valore della memoria non richiede di trasformarla in un registro statistico perfetto. È il racconto di un componente del gruppo, che identifica nella cura e nella reazione all'errore una parte della sua esperienza professionale.

Il contributo di Guarnotta mette al centro il coordinamento e il lavoro del personale. La sua prospettiva amplia il numero delle persone necessarie a comprendere il risultato. Cancelleria e supporto informatico non sono accessori di una storia fatta soltanto da intuizioni individuali. Un documento che non può essere ritrovato o confrontato perde una parte della propria utilità.

L'estratto di Ayala appartiene alla memoria di un pubblico ministero. I giudizi sulle strategie difensive vanno letti conservando quella posizione. Non ogni giudizio retrospettivo sulle intenzioni altrui diventa un fatto accertato. L'intervista a Grasso offre ancora un'altra prospettiva, legata al lavoro del giudice e alla motivazione.

Il libro non cerca di eliminare queste differenze. Le rende uno strumento di lettura. Se due testi divergono, occorre prima chiedere se stanno descrivendo la stessa fase, con lo stesso significato e dalla stessa posizione. A volte il contrasto è reale; a volte nasce dall'uso di parole o numeri riferiti a momenti diversi.

Una memoria pubblica matura può accogliere la partecipazione emotiva dei testimoni e insieme controllare i particolari. Il rispetto non obbliga a rinunciare alle domande. Consiste anche nel prendere sul serio la possibilità di verificare ciò che viene raccontato.

Rinvii: categoria Contributi, quattro documenti. Lettura diretta integrale di Di Lello e Guarnotta; per Ayala e Grasso si conserva la delimitazione dei passi indicata nelle note del saggio di partenza.

10. Dall'ordinanza al giudicato: le tappe non si sommano

L'ordinanza-sentenza dell'8 novembre 1985 conclude una fase dell'istruzione formale e apre il percorso verso il dibattimento. Non è la sentenza della Corte d'assise del dicembre 1987. L'appello, a sua volta, non è un'altra copia del primo grado; la Cassazione esercita un controllo con funzioni proprie. La classificazione dell'archivio permette di distinguere queste fasi prima di entrare nei singoli contenuti.

Per ricostruire la posizione di una persona bisogna identificare esattamente quella persona, il capo d'imputazione e l'esito che la riguarda. Un nome che compare in un verbale può appartenere a un testimone, a una persona citata, a un imputato o a un omonimo. Il semplice risultato di una ricerca testuale non risolve il ruolo processuale.

Anche una formula celebre come conferma del maxiprocesso va usata con precisione. Esprime il valore storico del passaggio in Cassazione; non sostituisce la lettura dei ricorsi, degli annullamenti e del dispositivo. La categoria Cassazione contiene questi documenti e comprende ordinanze di correzione del 1992 e del 1993. La loro presenza ricorda che un percorso documentale può proseguire oltre la data più conosciuta.

La responsabilità associativa e quella per un determinato delitto non devono essere appiattite. Riconoscere una struttura criminale non significa attribuire meccanicamente ogni delitto a ogni soggetto che compare nella ricostruzione. La domanda sul collegamento generale e

quella sulla condotta individuale devono essere tenute insieme senza confondersi.

Il capitolo sul regime giuridico della prova, nel primo grado, è una buona porta d'ingresso. La corte vi espone i criteri dichiarati per la valutazione delle accuse e dei riscontri. Studiare il metodo richiede poi di vedere come quei criteri siano applicati nelle motivazioni delle singole posizioni. Questa edizione approfondisce il problema e fornisce l'intero corpus locale, ma non presenta un riesame individuale di tutte le imputazioni.

La disciplina del racconto coincide qui con il suo significato civile. Uno Stato che combatte la mafia deve poter distinguere; un libro che racconta quella lotta deve rispettare la stessa esigenza. La precisione protegge le persone e rende credibile la conoscenza dell'organizzazione.

Rinvii: A398, Primo Grado/Il regime giuridico della prova.pdf; categorie Ordinanza Rinvio a Giudizio, Primo Grado, Appello e Cassazione; note 14 e 24 del saggio di partenza.

11. Dall'intuizione alla norma: una genesi da documentare

La richiesta di una storia filologica della Superprocura pone una domanda più esigente della semplice cronologia. Non basta sapere quando una legge è stata approvata: bisognerebbe ricostruire le formulazioni precedenti, i passaggi fra proposte, le modifiche e le motivazioni degli autori. Le bozze ministeriali, gli appunti e le circolari preparatorie sarebbero parte essenziale di quel lavoro. Non sono presenti come serie completa nei materiali acquisiti.

Il collegamento fra esperienza del pool e coordinamento nazionale può però essere illustrato senza simulare quella completezza. Le indagini su traffici e denaro attraversavano territori e uffici. La circolazione delle informazioni diventava un problema istituzionale. Nel 1991, al Ministero, Falcone contribuì al confronto su strumenti capaci di affrontarlo su scala nazionale. Il passaggio dal lavoro locale all'architettura degli uffici è la chiave interpretativa proposta dal libro.

La riforma si attua attraverso un decreto-legge e una legge di conversione, non mediante una sola disposizione ministeriale. Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 novembre. Il disegno di conversione è S. 3066; dopo l'approvazione del Senato passa alla Camera come C. 6264. La legge di conversione è la n. 8 del 20 gennaio 1992.

Nel testo coordinato l'articolo 5 disciplina la direzione distrettuale, l'articolo 6 la direzione nazionale e l'articolo 7 introduce il nuovo articolo 371-bis del codice di procedura penale. Sono tre piani collegati: specializzazione negli uffici distrettuali, struttura nazionale, strumenti di impulso e coordinamento. La parola Superprocura riassume il dibattito pubblico ma non descrive con precisione questa articolazione.

Il confronto fra decreto e conversione è necessario anche perché il Parlamento interviene sul testo. L'allegato alla legge e la redazione coordinata permettono di seguire le soppressioni e le modifiche. La presenza di discussioni e dissensi non può essere ridotta a un'alternativa morale fra sostenitori della legalità e suoi nemici. Un ordinamento democratico discute anche come rendere efficace un ufficio senza introdurre poteri mal definiti.

L'edizione riproduce in appendice le pagine pertinenti della Gazzetta e conserva i fascicoli integrali. Sono disponibili inoltre i resoconti della Camera del 16 e 17 gennaio e due bollettini delle Commissioni. Per il Senato sono identificati la scheda d'iter e il resoconto conclusivo dell'8 gennaio, ma il server non ha restituito un PDF scaricabile. La lacuna è esplicita: il libro non presenta come allegato un file che non possiede.

Fonti: Gazzette ufficiali n. 273/1991 e n. 15/1992; scheda ufficiale S. 3066 del Senato; resoconti Camera n. 747 e 748; dossier biografico locale, sezioni 10-13. Le norme sono riprodotte nella versione storica, non come disciplina vigente nel 2026.

12. Due votazioni e una firma a stampa

Il 17 gennaio 1992 la Camera vota la fiducia e, successivamente, il provvedimento nel suo complesso. I due risultati sono diversi. La fiducia registra 286 favorevoli, 33 contrari e due astenuti. Il voto finale registra 267 favorevoli, 121 contrari e quattro astenuti. La distinzione impedisce di trasformare un dato esatto, ma riferito a un altro passaggio, in una descrizione inesatta dell'approvazione finale.

Il risultato conclusivo è leggibile nella pagina originale 94072, pagina PDF 50 del resoconto della seduta n. 748. Il documento conserva anche le dichiarazioni di voto. Non serve attribuire ai partecipanti pensieri inespressi: le loro parole pubbliche sono registrate e possono essere consultate nei file allegati.

La promulgazione della legge n. 8 avviene il 20 gennaio 1992. La Gazzetta dello stesso giorno reca il nome di Francesco Cossiga e quelli di Andreotti e Martelli. La riproduzione inclusa nel volume mostra la pagina ufficiale. Non è una fotografia della cerimonia di firma e non è il documento autografo presidenziale. Nessuna immagine di quel momento è stata identificata con certezza in questa ricerca.

Il particolare non è secondario. Una fotografia generica del presidente che firma un atto potrebbe risultare verosimile e insieme falsa come illustrazione di questa legge. Il facsimile della Gazzetta offre invece un'immagine meno spettacolare ma esattamente pertinente al passaggio documentato.

La cronologia mostra inoltre che la nascita normativa della Direzione nazionale antimafia precede le stragi di Capaci e via D'Amelio. Falcone non ne diventa procuratore nazionale. La sua vicenda personale e l'attuazione istituzionale del progetto sono collegate ma non coincidono. Il racconto deve conservare anche il tempo in cui le idee continuano attraverso altre persone.

Rinvii: Camera, seduta n. 748, pagina PDF 50 e parti dedicate alla fiducia; Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, pagina 4. Per il risultato della fiducia si veda anche la ricognizione ufficiale della Camera citata nel dossier delle fonti.

13. Smontare l'ideologia criminale senza adottarne il linguaggio

Questo capitolo è una riflessione civile dell'edizione, non una citazione di Falcone o Borsellino. Parte dalle carte per interrogare alcune giustificazioni della sopraffazione. La prima è l'idea che la violenza offra protezione. Una protezione che dipende dalla possibilità di punire chi la rifiuta crea dipendenza: non restituisce a una persona la libertà di decidere.

La seconda giustificazione presenta il favore come soluzione più efficace del diritto. Il favore seleziona chi può accedere e impone un debito personale. Il diritto deve essere riconoscibile anche da chi non conosce nessuno. Quando una prestazione dovuta viene offerta come concessione, cambia il rapporto fra cittadino e potere: ciò che dovrebbe spettare diventa qualcosa per cui ringraziare.

La terza giustificazione richiama l'onore. I dossier sugli omicidi e sulle scomparse costringono a confrontare quella parola con azioni concrete. Se il legame familiare viene usato per colpire, se una persona estranea resta ferita, se il dissenso produce la minaccia di morte, il linguaggio dell'onore serve a coprire il dominio. Un libro può mostrare questa distanza senza cercare fascino nei soprannomi o spettacolo nella crudeltà.

La quarta giustificazione è la rassegnazione: le cose sarebbero sempre state così e nessuna scelta potrebbe cambiarle. La costruzione del maxiprocesso documenta invece un insieme di decisioni professionali e organizzative. Nessuna era sufficiente da sola. Messe in relazione, permisero un risultato che non era già garantito. Studiare i passaggi restituisce alla storia la possibilità dell'azione.

L'espressione del lettore sui compromessi richiama il lessico della memoria di Borsellino. Qui viene sviluppata attraverso domande concrete: chi paga il vantaggio che ricevo? Perché mi viene chiesto di tacere? Il mio silenzio rende più difficile a qualcun altro esercitare un diritto? Sto trasformando una relazione in un obbligo che non posso discutere? Sono domande etiche, non criteri automatici per accusare penalmente una persona.

Occorre infatti distinguere responsabilità civile, scorrettezza, illecito e reato. Non ogni comportamento discutibile dimostra appartenenza mafiosa. Se il linguaggio antimafia diventa un modo per eliminare ogni distinzione, perde il legame con la prova che questo libro cerca di difendere. Il rifiuto della sopraffazione richiede anche la rinuncia all'accusa usata come arma personale.

La possibilità di uscire da un ambiente criminale non deve essere raccontata come una trasformazione sentimentale istantanea. Richiede decisioni, conseguenze, sostegno e strumenti adeguati. Nel libro il cambiamento non è una promessa di salvezza facile: è il riconoscimento che una persona non deve essere identificata per sempre con l'obbedienza a un potere violento.

Il contributo del lettore può cominciare dal proprio lavoro: documentare bene, non alterare una procedura per compiacere qualcuno, non trattare una minaccia come una normale relazione commerciale, non ridicolizzare chi chiede regole uguali. Sono comportamenti ordinari. Il valore pubblico nasce anche dalla loro continuità e dal sostegno reciproco che li rende praticabili.

14. La memoria come lavoro condiviso

La coppia Falcone-Borsellino è diventata una delle immagini più riconoscibili della storia italiana. Ma il lavoro che raccontiamo comprende Chinnici, Caponnetto, Di Lello, Guarnotta, i pubblici ministeri, gli investigatori, i giudici del dibattimento, il personale amministrativo e tecnico, le persone chiamate a testimoniare. Restituire questi ruoli non diminuisce i due protagonisti: rende intelligibile ciò che riuscirono a fare.

Il catalogo di questa edizione segue la stessa scelta. Ogni file conserva un'identità e una collocazione. I metadati rimangono separati dai documenti; le schede editoriali non diventano atti giudiziari; le copie integrali non vengono contate come contenuto nuovo rispetto ai loro estratti. La precisione archivistica è un modo di rendere possibile il lavoro di chi viene dopo.

L'opera comprende tutti i file contenuti nello ZIP ricevuto. Questa completezza materiale non equivale alla completezza dell'archivio storico del maxiprocesso: il LEGGIMI originario dichiara che si tratta di una selezione pubblicamente disponibile. Né equivale alla lettura integrale di oltre quarantatremila pagine. La verifica tecnica è completa; l'analisi dei contenuti è selettiva e i percorsi approfonditi sono indicati.

L'archivio integrale è quindi parte dell'edizione digitale in file separati, raggiungibili dal catalogo locale. Riunire ogni documento in un unico PDF renderebbe il risultato molto pesante e meno consultabile. La separazione per categorie permette invece di aprire un verbale, una perizia o un volume conservandone il contesto e il nome originale. Il libro offre il percorso; i file consentono il controllo.

Non tutto ciò che il lettore ha chiesto è stato reperito. Le pagelle complete, i libretti universitari, le tesi integrali, alcune fotografie dei sacramenti e il verbale del primo incontro restano fuori dalla documentazione acquisita. Il registro delle lacune finale indica che cosa

manca e quale tipo di fonte potrebbe rispondere. Non sono omissioni nascoste sotto un racconto plausibile.

Una memoria affidabile rende possibile dissentire da un'interpretazione e tornare alla pagina. È questa la relazione che il libro vuole costruire con chi legge. La storia civile non chiede soltanto di ammirare: chiede di capire abbastanza da riconoscere una scelta, un errore, una responsabilità e una possibilità di continuare.

IV. Atlante e catalogo completo

La numerazione A001-A462 identifica ogni file dello ZIP ricevuto, inclusi i metadati. Tutti i file sono conservati nella cartella Archivio_integrale. I collegamenti locali e quelli di provenienza sono disponibili nel catalogo HTML.

I 425 documenti comprendono 421 PDF e quattro immagini. I PDF totalizzano 43.194 pagine, con sovrapposizioni fra estratti e integrali. Le 426 righe dell'indice originario rinviano a 425 percorsi documentali distinti: un percorso dell'Appello compare due volte. Tutte le impronte SHA-256 delle righe dell'indice corrispondono ai file estratti.

La verifica tecnica copre tutti i file e il conteggio delle pagine.

L'estrazione esplorativa riguarda al massimo le prime due pagine di ogni PDF. Non è una lettura integrale del corpus. La classificazione di natura è orientativa; il documento prevale sul titolo.

Appello

Sedici file organizzano il secondo grado per motivi, fatti e posizioni individuali. Leggere la motivazione pertinente insieme al successivo dispositivo di Cassazione; una valutazione di appello non va presentata come esito definitivo senza questo controllo.

16 file; 3.553 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A038	Imputati e capi d'imputazione.pdf	433
A039	Parte I Fatto e svolgimento del processo.pdf	137
A040	Parte II- V Motivi della decisione.pdf	257
A041	Parte VI Gli omicidi della cd guerra di mafia.pdf	272
A042	Parte VII Gli omicidi di pubblici funzionari.pdf	283
A043	Parte VIII-IX Omicidi della cosca di Corso dei Mille e le altre imputazioni.pdf	229
A044	Parte X Le singole posizioni da Abbate Giovanni a Bronzini Alessandro.pdf	188
A045	Parte X Le singole posizioni da Brullo Vito a Cristalli Venerando.pdf	229
A046	Parte X Le singole posizioni da Croce Alfredo a Federico Giuseppe.pdf	230
A047	Parte X Le singole posizioni da Ferrera Antonino a Graziano Salvatore.pdf	159
A048	Parte X Le singole posizioni da Grazioli Sergio a Lo Meo Costantino.pdf	186
A049	Parte X Le singole posizioni da Lo Presti Salvatore a Maugeri Nicolò.pdf	163
A050	Parte X Le singole posizioni da Meli Giacomo a Prestifilippo Girolamo.pdf	172
A051	Parte X Le singole posizioni da Prestifilippo Giuseppe a Sciarabba Giusto.pdf	173
A052	Parte X Le singole posizioni da Scrima Francesco a Vernengo Antonino.pdf	181
A053	Parte X-XI Le singole posizioni da Vernengo Cosimo a Zito Benedetto - Le statuizioni finali e il dispositivo.pdf	261

Cassazione

Undici file comprendono svolgimento, motivi, ricorsi, annullamenti, pronunce accessorie, dispositivo e ordinanze di correzione. Le sezioni sugli annullamenti impediscono di ridurre ogni posizione alla formula generale della conferma del maxiprocesso.

11 file; 1.555 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A054	Le pronunce accessorie.pdf	15
A055	Ordinanza correzione 11-11-1992.pdf	14
A056	Ordinanza correzione 23-3-1993.pdf	5
A057	Ordinanza correzione 30-6-1992.pdf	8
A058	Pqm.pdf	21
A059	Vol 2 - Motivi della decisione.pdf	223
A060	Vol 3 - Gli annullamenti per delitti su ricorso imputati.pdf	175
A061	Vol 4 - I ricorsi degli imputati di reati diversi dai delitti contro la vita_ da Abbate Giovanni a Capizzi Benedetto.pdf	211
A062	Vol 6 - I ricorsi degli imputati di reati diversi dai delitti contro la vita_ da Lipari Giovanni a Zanca Onofrio.pdf	468
A063	Vol. 5 - I ricorsi degli imputati di reati diversi dai delitti contro la vita_ da Caruso Vincenzo a Leggio Luciano.pdf	228
A064	Vol1- Intestazione e svolgimento del processo.pdf	187

Contributi

Quattro voci - Ayala, Di Lello, Guarnotta e Grasso - raccontano il lavoro da posizioni diverse. Sono memorie e contributi successivi, da distinguere dagli atti coevi e dalla motivazione giudiziaria.

4 file; 25 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A065	Dr Giuseppe Ayala.pdf	7
A066	Dr Giuseppe Di Lello.pdf	2
A067	Dr Leonardo Guarnotta.pdf	2
A068	Dr Piero Grasso.pdf	14

Fratelli Grado

Il dossier collega indagini patrimoniali, dichiarazioni e accertamenti internazionali. La relazione introduttiva è una guida; i verbali e i documenti sono le fonti alle quali tornare per controllare il percorso.

12 file; 162 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A069	Distinta_assegni_Cinquemani_Carmelo.pdf	3
A070	Int_Crespiatico_Agostina_19840315.pdf	2
A071	Int_D'aloisio_Michele_19820903.pdf	39
A072	Int_D'Arcangelo_Romolo_19840315.pdf	4
A073	Int_Gialdi_Maurizio_19820809.pdf	8
A074	Int_Pastura_Alfonso_19820929.pdf	15
A075	Int_Perina_Giovanni_19840831.pdf	4
A076	Int_Totta_Gennaro_19820916.pdf	28
A077	Int_Zerbetto_Alessandro_19820404-19820417.pdf	31
A078	Int_Zerbetto_Alessandro_19820602.pdf	9
A079	Int_Zerbetto_Alessandro_19820909-19830719.pdf	15
A080	relazione.pdf	4

Gioielleria Contino

La categoria contiene un solo documento. Il suo significato nel racconto generale va ricostruito attraverso i rinvii e i confronti con gli altri fascicoli, senza presumere completezza da una cartella di dimensioni ridotte.

1 file; 5 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A081	Gioielleria_Contino_060959_060963.pdf	5

Interrogatorio Buscetta

Serie da distinguere dalla cartella denominata Istruttoria e dai manoscritti. La data, l'autorità procedente e il ruolo del dichiarante devono essere ricavati dall'atto, non soltanto dal nome della categoria.

7 file; 832 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A082	Int_Buscetta_dib_19860403.pdf	94
A083	Int_Buscetta_dib_19860404.pdf	192
A084	Int_Buscetta_dib_19860405.pdf	96
A085	Int_Buscetta_dib_19860407.pdf	156
A086	Int_Buscetta_dib_19860408.pdf	185
A087	Int_Buscetta_dib_19860409.pdf	104
A088	Relazione_Tommaso_Buscetta.pdf	5

Interrogatorio Buscetta Istruttoria

Trentuno file rendono visibile la continuità degli interrogatori e includono una scheda introduttiva. La successione delle dichiarazioni richiede confronto cronologico; la scheda editoriale non sostituisce i verbali.

31 file; 508 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A089	Interrogatorio Buscetta - 29 Agosto 1984.pdf	9
A090	Interrogatorio Buscetta - 30 Agosto 1984.pdf	26
A091	Interrogatorio Buscetta - 1 Agosto 1984.pdf	29
A092	Interrogatorio Buscetta - 10 Agosto 1984.pdf	11
A093	Interrogatorio Buscetta - 10 Novembre 1984.pdf	8
A094	Interrogatorio Buscetta - 10 Ottobre 1984.pdf	13
A095	Interrogatorio Buscetta - 11 Settembre 1984.pdf	13
A096	Interrogatorio Buscetta - 12 Settembre 1984.pdf	23
A097	Interrogatorio Buscetta - 13 Agosto 1984.pdf	19
A098	Interrogatorio Buscetta - 14 Agosto 1984.pdf	24
A099	Interrogatorio Buscetta - 16 Luglio 1984.pdf	3
A100	Interrogatorio Buscetta - 18 Agosto 1984.pdf	22
A101	Interrogatorio Buscetta - 18 Dicembre 1984.pdf	4
A102	interrogatorio Buscetta - 18 Gennaio 1985.pdf	7
A103	Interrogatorio Buscetta - 21 Agosto 1984.pdf	25
A104	Interrogatorio Buscetta - 21 Luglio 1984.pdf	17
A105	Interrogatorio Buscetta - 22 Agosto 1984.pdf	20

ID	Documento / nome originale	Pagine
A106	Interrogatorio Buscetta - 23 Agosto 1984.pdf	17
A107	Interrogatorio Buscetta - 23 Luglio 1984.pdf	17
A108	Interrogatorio Buscetta - 25 Luglio 1984.pdf	21
A109	Interrogatorio Buscetta - 27 Luglio 1984.pdf	28
A110	Interrogatorio Buscetta - 3 Agosto 1984.pdf	23
A111	Interrogatorio Buscetta - 30 Luglio 1984.pdf	19
A112	Interrogatorio Buscetta - 31 Agosto 1984.pdf	9
A113	Interrogatorio Buscetta - 4 Dicembre 1984.pdf	8
A114	Interrogatorio Buscetta - 6 Agosto 1984.pdf	27
A115	Interrogatorio Buscetta - 6 Settembre 1984.pdf	22
A116	Interrogatorio Buscetta - 7 Settembre 1984.pdf	14
A117	Interrogatorio Buscetta - 9 Agosto 1984.pdf	21
A118	Interrogatorio Buscetta 5 Novembre 1984.pdf	4
A119	Tommaso Buscetta.pdf	5

Interrogatorio Calderone

Tre file della serie dichiarativa. La collocazione nello stesso archivio non dimostra che le dichiarazioni fossero disponibili nella fase iniziale del maxiprocesso: la cronologia del singolo atto resta decisiva.

3 file; 389 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A120	Int_Calderone_Antonino_Dib_App_19890512.pdf	232
A121	Int_Calderone_Antonino_Dib_App_19890513.pdf	154
A122	Relazione_Antonino_Calderone.pdf	3

Interrogatorio Contorno

Quarantanove file. La consistenza della serie rende necessario distinguere i singoli verbali e i loro riferimenti temporali. Per attribuire valore probatorio a una dichiarazione occorre seguirne anche la valutazione nelle decisioni.

49 file; 1.496 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A123	Interrogatorio Contorno 1-1-1984.pdf	25
A124	Interrogatorio Contorno 10-10-1984.pdf	10
A125	Interrogatorio Contorno 10-12-1984.pdf	8
A126	Interrogatorio Contorno 10-9-1982.pdf	5
A127	Interrogatorio Contorno 12-2-1985.pdf	4
A128	Interrogatorio Contorno 12-6-1985.pdf	6
A129	Interrogatorio Contorno 13-4-1985.pdf	16
A130	Interrogatorio Contorno 14-5-1985.pdf	13
A131	Interrogatorio Contorno 15-1-1985.pdf	15
A132	Interrogatorio Contorno 15-4-1985.pdf	21
A133	Interrogatorio Contorno 16-1-1985.pdf	5
A134	Interrogatorio Contorno 16-4-1985.pdf	23
A135	Interrogatorio Contorno 17-12-1984.pdf	14
A136	Interrogatorio Contorno 17-4-1985.pdf	11
A137	Interrogatorio Contorno 18-12-1984.pdf	3
A138	Interrogatorio Contorno 18-4-1985.pdf	11
A139	Interrogatorio Contorno 19-3-1984.pdf	1

ID	Documento / nome originale	Pagine
A140	Interrogatorio Contorno 19-6-1985.pdf	1
A141	Interrogatorio Contorno 2-1-1984.pdf	16
A142	Interrogatorio Contorno 21-1-1984.pdf	7
A143	Interrogatorio Contorno 21-3-1985.pdf	3
A144	Interrogatorio Contorno 22-1-1984.pdf	14
A145	Interrogatorio Contorno 22-11-1984.pdf	3
A146	Interrogatorio Contorno 22-3-1985.pdf	5
A147	Interrogatorio Contorno 22-4-1984.pdf	2
A148	Interrogatorio Contorno 22-5-1985.pdf	8
A149	Interrogatorio Contorno 24-3-1982.pdf	17
A150	Interrogatorio Contorno 25-2-1984.pdf	1
A151	Interrogatorio Contorno 27-3-1985.pdf	19
A152	Interrogatorio Contorno 27-4-1985.pdf	10
A153	Interrogatorio Contorno 28-2-1985.pdf	11
A154	Interrogatorio Contorno 3-1-1984.pdf	20
A155	Interrogatorio Contorno 3-6-1985.pdf	13
A156	Interrogatorio Contorno 4-5-1985.pdf	8
A157	Interrogatorio Contorno 5-1-1984.pdf	1
A158	Interrogatorio Contorno 6-01-1984.pdf	18
A159	Interrogatorio Contorno 6-12-1984.pdf	1
A160	Interrogatorio Contorno 6-5-1985.pdf	4
A161	Interrogatorio Contorno 8-10-1984.pdf	1
A162	Interrogatorio Contorno 9-10-1984.pdf	11

ID	Documento / nome originale	Pagine
A163	Int_Contorno_dib_19860411.pdf	106
A164	Int_Contorno_dib_19860414.pdf	275
A165	Int_Contorno_dib_19860415.pdf	142
A166	Int_Contorno_dib_19860416.pdf	100
A167	Int_Contorno_Dib_19860417.pdf	134
A168	Int_Contorno_Dib_19860418.pdf	97
A169	Relazione_Salvatore_Contorno.pdf	4
A170	Salvatore Contorno.pdf	4
A171	Traduzione_Int_Contorno_Dib-001_249.pdf	249

interrogatorio Mannoia

Quattro file. I documenti posteriori al 1985 non devono essere retrodatati per spiegare l'ordinanza originaria. La raccolta comprende sviluppi e materiali collegati, oltre al primo percorso processuale.

4 file; 657 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A172	Int_Mannoia_Dib_App_19900104.pdf	232
A173	Int_Mannoia_Dib_App_19900105.pdf	395
A174	Int_Mannoia_Dib_App_Confronto_Costantino_19900105.pdf	27
A175	Relazione_Francesco_Marino_Mannoia.pdf	3

Manoscritti

Tre PDF, complessivamente 655 pagine, riferiti a Buscetta, Contorno e Mannoia. Non sono temi scolastici dei magistrati. Il nome del giudice nel modulo non certifica automaticamente l'autografia di ogni riga.

3 file; 655 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A176	manoscritto_int_buscetta_001_379.pdf	379
A177	Manoscritto_Int_Contorno_Istr_001_260.pdf	260
A178	Manoscritto_Int_Mannoia_Istruttoria_Dichiarazioni_19891130.pdf	16

Messina Marine Lab

Diciotto file fra relazioni, rapporti, sopralluoghi, analisi, sequestri e interrogatori. Il capitolo dedicato sviluppa il passaggio dal luogo osservato alla ricostruzione dei rapporti. Il BMP e il PDF restano distinti nell’inventario.

18 file; 239 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A179	Interrogatorio_Bach_Mahmoud_19810312.pdf	4
A180	Int_Calzetta_Stefano19830415.pdf	18
A181	Int_Calzetta_Stefano19830419.pdf	5
A182	Lettera_Alfano_Paolo_latitante.pdf	3
A183	Mandato_Cattura_Falcone_19820923.pdf	4
A184	nota_servizio_CC_19820203.pdf	3
A185	Rapporto_Giudiziario_Blitz_Villagrazia_19811021.pdf	36
A186	Rapporto_CC_19820408.pdf	12
A187	Rapporto_CC_19820705.pdf	13
A188	rapporto_giudiziario_CC_19820225.pdf	61
A189	Rapporto_SquadraMobile19820616.pdf	15
A190	Relazione.pdf	3
A191	Relazione_analisi_sostanze_19820222.pdf	6
A192	relazione_tecnica_19820330.pdf	32
A193	Vebale_ispezione_luoghi_19811210.pdf	4
A194	Vebale_Sopralluogo_19820211.bmp	BMP
A195	Vebale_Sopralluogo_19820211.pdf	14

ID	Documento / nome originale	Pagine
A196	Verbale_Sequestro_Laboratorio.pdf	6

Omicidi di Mafia

Categoria di raccordo con un solo file. Titolo e collocazione devono essere letti insieme al documento; l’etichetta generale non permette di attribuire il contenuto a tutti gli omicidi mafiosi.

1 file; 3 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A197	guerra di mafia.pdf	3

Omicidi Giuliano - Basile

Sedici file riferiti ai due nuclei del dossier. Le relazioni fra eventi richiedono prove e motivazioni specifiche. Una cartella comune è un criterio editoriale di raccolta, non una conclusione giudiziaria autonoma.

16 file; 243 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A198	Articolo_Sindona_Michele_19790807.pdf	1
A199	Gli omicidi Giuliano e Basile.pdf	8
A200	Mandato_di_cattura_19810627.pdf	5
A201	Perizia_Medico_Legale_19790929.pdf	6
A202	Rapporto_giudiziario_19810207.pdf	101
A203	Rapporto_indagini_19800529.pdf	21
A204	Rapporto_Preliminare_Indagini_19791216.pdf	33
A205	Rapporto_preliminare_indagini_19800505.pdf	27
A206	Relazione_Servizio_19790429.pdf	1
A207	Rilievi fotografici.pdf	7
A208	Segnalazione_Reato_19790721.pdf	1
A209	Testimonianza_Leotta_Ines_Maria_19810316.pdf	10
A210	Verbale_sit_Gotelli_Orlando_19790817.pdf	8
A211	Verbale_sit_Melzi_Giuseppe_19790818.pdf	8
A212	Verbale_sit_Santoro_Francesco_19790824.pdf	4
A213	Verbale_Squadra_Mobile_19790807.pdf	2

Omicidio Badalamenti Silvio

Ventisei file. Si mantiene il nome completo per evitare confusioni con omonimi o altri componenti familiari. Per ciascun atto occorre distinguere ricostruzioni investigative, dichiarazioni e valutazioni successive.

26 file; 48 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A214	Interrogatorio_Fiorino_Giuseppe_19830609.pdf	3
A215	L'omicidio di Silvio Badalamenti.pdf	2
A216	Notifica_decreto_perquisizione_domiciliare_19830602.pdf	1
A217	Ordinanza_19840928.pdf	2
A218	Rapporto giudiziario_19840822.pdf	4
A219	Rapporto_giudiziario_arresto_Fiorino_Giuseppe_19830607.pdf	5
A220	Relazione_Commissariato_PS_19840312.pdf	3
A221	Relazione_esito_accertamenti_19840706.pdf	1
A222	Verbale perquisizione domiciliare_19830609.pdf	1
A223	Verbale_acquisizione_documentazione_19830602.pdf	1
A224	Verbale_arresto_Fiormino_Giuseppe_19830606.pdf	1
A225	Verbale_perquisizione_domiciliare_19830602.pdf	1
A226	Verbale_perquisizione_Fiorino_Giuseppe_19830604.pdf	1
A227	Verbale_ricognizione_cadavere_19830602.pdf	4
A228	Verbale_rinvenimento_cadavere_19830602.pdf	2
A229	Verbale_SIT_Angileri_Pietro_19830604.pdf	1
A230	Verbale_SIT_Caradonna_Ignazio_19830603.pdf	2

ID	Documento / nome originale	Pagine
A231	Verbale_SIT_Fiorino_Giuseppe_19830604.pdf	1
A232	Verbale_SIT_Fiorino_Giuseppe_19830606.pdf	2
A233	Verbale_SIT_Gentili_Luigi_19830602.pdf	1
A234	Verbale_SIT_Maltese_Filippo_19840627.pdf	2
A235	Verbale_SIT_Marino_Gaspere_19830603.pdf	1
A236	Verbale_SIT_Pellerito_Maria_19831114.pdf	2
A237	Verbale_SIT_Putaggio_Antonino_19830602.pdf	1
A238	Verbale_SIT_Rosolia_Benedetto_19830602.pdf	1
A239	Verbale_SIT_Ruffino_Gabriella_19830901.pdf	2

Omicidio Bontate

Undici file collegati a un evento centrale della violenza del 1981. La lettura del dossier va raccordata ai capitoli sulla guerra di mafia e alle singole posizioni nelle sentenze.

11 file; 75 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A240	Bontate_1.jpg	JPG
A241	Bontate_3.jpg	JPG
A242	Bontate_4.jpg	JPG
A243	Bontate_Perizia_Medico_Legale.pdf	14
A244	Bontate_Processo_Verbale_19810414.pdf	6
A245	Bontate_Rapporto_Giudiziario.pdf	10
A246	Bontate_Relazione_Perizia_Balistica.pdf	32
A247	Bontate_Verbale_Baiamonte_19810429.pdf	2
A248	Bontate_Verbale_Di_Gregorio_Salvatore_19810812.pdf	2
A249	Bontate_Verbale_Di_Gregorio_Stefano_19811228.pdf	5
A250	relazione_omicidio_Bontate.pdf	4

Omicidio Dalla Chiesa

Quaranta file. Il dossier consente di accedere ai materiali raccolti sull'omicidio e ai relativi accertamenti. L'edizione non pretende di ricostruire qui l'intera storia giudiziaria successiva né responsabilità non verificate.

40 file; 247 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A251	Ambasciata_USA_19850225.pdf	3
A252	Appunto_Pandolfi_Paolo_19830604.pdf	3
A253	Articoli_allegati_lettera_Dalla_Chiesa_19820903.pdf	2
A254	Comunicato stampa_Dalla Chiesa_19820820.pdf	3
A255	Interrogatorio_Pamparana_Andrea_19830825.pdf	2
A256	Lettera_Dalla Chiesa_19820402.pdf	2
A257	Lettera_Dalla Chiesa_19820813.pdf	1
A258	Lotta alla mafia_Dalla Chiesa_19820903.pdf	3
A259	Manoscritto_Appunti_Dalla_Chiesa.pdf	1
A260	Nota_comando_CC_19830317.pdf	2
A261	Nota_riservata_prefettura_19821105.pdf	2
A262	Nota_riservata_Prefettura_pa_19820602.pdf	1
A263	Nota_riservata_SISDE_19821210.pdf	2
A264	Nota_risposta_comando_CC_19830325.pdf	21
A265	Nota_risposta_Prefettura_19821113.pdf	2
A266	Nota_risposta_SISDE_19821228.pdf	5
A267	nota_Ufficio_istruzione_19850225.pdf	1

ID	Documento / nome originale	Pagine
A268	Perizia_Necroscopica_19821014.pdf	14
A269	Rapporto di servizio_Dalla Chiesa_19820907.pdf	1
A270	Rapporto_Giudiziario_19830627.pdf	67
A271	Relazione Palazzolo Francesco_Dalla Chiesa_19820904.pdf	2
A272	Segnalazione squadra mobile_omicidio_Dalla Chiesa_19820904.pdf	2
A273	Testimonianza_Bocca_Giorgio_19830329.pdf	4
A274	Testimonianza_D'acquisto_Mario_19831011.pdf	2
A275	Testimonianza_Fernando_Dalla Chiesa_19830309.pdf	10
A276	Testimonianza_Formica_Salvatore_19831021.pdf	8
A277	Testimonianza_Gullotti_Antonino_19831015.pdf	4
A278	Testimonianza_Macaluso_Emanuele_19831021.pdf	6
A279	Testimonianza_Maccanico_Antonio_19831015.pdf	6
A280	Testimonianza_Pandolfi_Paolo_19830601.pdf	9
A281	Testimonianza_Paternò_Giovanni_19830909.pdf	4
A282	Testimonianza_Rognoni_Virginio_19830511.pdf	8
A283	Testimonianza_Salvo_Lima_19831018.pdf	4
A284	Testimonianza_Sinagra_Vincenzo_19840116.pdf	3
A285	Testimonianza_Sorge_Roberto_19821124.pdf	6
A286	Testimonianza_Valditara_Gen_Lorenzo_19830520.pdf	7
A287	Traduzione articolo_Dalla Chiesa_19850212.pdf	9
A288	Verbale_Sit_Caserta_Nicola_19820910.pdf	2
A289	Verbale_Sit_Passalacqua_Piero_19820904.pdf	1
A290	Verbale_Sit_Sorge_Roberto_19820916.pdf	12

Omicidio Di Cristina

Dieci file. Il fascicolo appartiene alla ricostruzione dei rapporti e dei conflitti mafiosi. Le conclusioni individuali richiedono il confronto con i provvedimenti e con gli esiti delle impugnazioni.

10 file; 111 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A291	Omicidio Di Cristina_Procedimento_Penale_La_Pietra_Gaetano_19781027.pdf	6
A292	Omicidio Di Cristina_Processo_Verbale_19780531.pdf	6
A293	Omicidio Di Cristina_Rapporto_Giudiziario_19780603.pdf	19
A294	Omicidio Di Cristina_Relazione_Perizia_Ematologica_19780821.pdf	51
A295	Omicidio Di Cristina_Rilievi_Tecnici_19780530.pdf	9
A296	Omicidio Di Cristina_Verbale_Capizzi_Angelo_19780531.pdf	9
A297	Omicidio Di Cristina_Verbale_Di_Legami_Antonina_19780530.pdf	3
A298	Omicidio Di Cristina_Verbale_Inzerillo_Salvatore_19780605.pdf	3
A299	Omicidio Di Cristina_Verbale_Salvo_Antonino_19780613.pdf	2
A300	relazione_omicidio_Di_Cristina.pdf	3

Omicidio Giaccone

Dodici file. Il dossier richiama il rapporto fra lavoro tecnico e violenza criminale; l’inventario conserva tutti i documenti senza ridurne il contenuto al solo titolo della categoria.

12 file; 96 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A301	Perizia dattiloscopica_19820302.pdf	48
A302	Perizia_Medico_Legale_19820803.pdf	12
A303	Rapporto_Giudiziario_19820824.pdf	17
A304	Rapporto_giudiziario_19831117.pdf	3
A305	Relazione_Omicidio_Giaccone.pdf	4
A306	Richiesta_Indagini_19831203.pdf	4
A307	Verbale_Milone_Livio_19820816.pdf	1
A308	Verbale_Prestinicola_RosaMaria_19820817.pdf	1
A309	Verbale_Redini_Giandolfo_19820811.pdf	1
A310	Verbale_Sanmarco_Maurizio_19820811.pdf	2
A311	Verbale_Sinagra_Vincenzo_19831118.pdf	1
A312	Verbale_Sinagra_Vincenzo_19831130.pdf	2

Omicidio Inzerillo

Ventiquattro file. Il dossier si collega alla ricostruzione della guerra di mafia e ai confronti tecnici richiamati in altri fascicoli. Distinguere la relazione introduttiva dagli atti sui quali essa si basa.

24 file; 175 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A313	Gioielleria_Contino_19810514.pdf	5
A314	Inzerillo_Int_Dib_Montalto_Salvatore_19860522.pdf	61
A315	Inzerillo_Rapporto_Giudiziario_19810517.pdf	13
A316	Inzerillo_Rapporto_giudiziario_19810629.pdf	21
A317	Inzerillo_Rapporto_giudiziario_19810702.pdf	3
A318	Inzerillo_Relazione_Perizia_19810619.pdf	12
A319	Inzerillo_Relazione_Servizio_19810511.pdf	1
A320	Inzerillo_Rilievi_Tecnici_19810511.pdf	12
A321	Inzerillo_Verbale_Spatole_Filippa_19830610.pdf	2
A322	Inzerillo_Verbale_Amenta_Giuseppe_19810511.pdf	1
A323	Inzerillo_Verbale_Buscemi_Girolamo_19810514.pdf	2
A324	Inzerillo_Verbale_Corleo_Maria_19830613.pdf	7
A325	Inzerillo_Verbale_Di_Paola_Vincenza_19810511.pdf	2
A326	Inzerillo_Verbale_Guddo_Mattea_19810512.pdf	1
A327	Inzerillo_Verbale_Gullo_Felicia_19810512.pdf	1
A328	Inzerillo_Verbale_Idillio_Mario_19810511.pdf	2
A329	Inzerillo_Verbale_Nuccio_Salvatore_19810511.pdf	1
A330	Inzerillo_Verbale_Nuccio_Vincenzo_19810511.pdf	1

ID	Documento / nome originale	Pagine
A331	Inzerillo_Verbale_Padrut_Michele_19810511.pdf	3
A332	Inzerillo_Verbale_ricognizione_cadavere_19810511.pdf	6
A333	Inzerillo_Verbale_Spatola_Filippa_19810514.pdf	2
A334	Inzerillo_Verbale_squadra mobile_19810511.pdf	4
A335	relazione_omicidio_Inzerillo.pdf	3
A336	Rilievi_fotografici.pdf	9

Ordinanza Rinvio a Giudizio

Quaranta sezioni dell’ordinanza-sentenza. Il rinvio a giudizio appartiene alla fase istruttoria e non può essere equiparato alla condanna definitiva. Verificare sempre la numerazione originale e quella del PDF.

40 file; 8.650 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A337	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V01_0001_0141.pdf	143
A338	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V02_0142_0336.pdf	196
A339	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V03_0337_0519.pdf	184
A340	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V04_0520_0710.pdf	192
A341	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V05_0711_0985.pdf	276
A342	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V06_0986_1222.pdf	238
A343	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V07_1223_1383.pdf	162
A344	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V08_1384_1614.pdf	232
A345	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V09_1615_1913.pdf	300
A346	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V10_1914_2110.pdf	198
A347	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V11_2111_2314.pdf	205
A348	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V12_2315_2514.pdf	201
A349	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V13_2515_2631.pdf	118
A350	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V14_2632_2867.pdf	237
A351	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V15_2868_3115.pdf	249
A352	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V16_3116_3278.pdf	164
A353	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V17_3279_3479.pdf	202
A354	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V18_3480_3756.pdf	278

ID	Documento / nome originale	Pagine
A355	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V19_3757_3941.pdf	186
A356	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V20_3942_4097.pdf	157
A357	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V21_4098_4380.pdf	284
A358	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V22_4381_4606.pdf	227
A359	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V23_4607_4835.pdf	231
A360	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V24_4836_5066.pdf	232
A361	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V25_5067_5294.pdf	229
A362	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V26_5295_5530.pdf	237
A363	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V27_5531_5762.pdf	233
A364	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V28_5763_5985.pdf	224
A365	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V29_5986_6220.pdf	236
A366	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V30_6221_6448.pdf	229
A367	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V31_6449_6701.pdf	254
A368	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V32_6702_6959.pdf	259
A369	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V33_6960_7192.pdf	234
A370	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V34_7193_7409.pdf	218
A371	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V35_7410_7526.pdf	118
A372	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V36_7527_7666.pdf	141
A373	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V37_7667_7923.pdf	258
A374	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V38_7924_8184.pdf	262
A375	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V39_8185_8444.pdf	261
A376	Ordinanza_Rinvio_a_Giugizio_V40_8445_8608.pdf	165

Ordinanza_e_sentenza_integrali

Quattordici file comprendono tomi e parti di grandi provvedimenti. Sono conservati anche quando si sovrappongono alle sezioni tematiche: il totale delle pagine dei file non equivale a contenuti tutti diversi.

14 file; 16.236 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A377	Sentenza I grado - Parte 1.pdf	2219
A378	Sentenza I grado - Parte 2.pdf	1675
A379	Sentenza I grado - Parte 3.pdf	3084
A380	Tomo 1.pdf	1002
A381	Tomo 10.pdf	576
A382	Tomo 2.pdf	1338
A383	Tomo 3.pdf	972
A384	Tomo 4.pdf	826
A385	Tomo 5.pdf	976
A386	Tomo 6.pdf	916
A387	Tomo 7.pdf	982
A388	Tomo 8.pdf	574
A389	Tomo 9.pdf	1094
A390	Tribunale-di-Palermo.pdf	2

Primo Grado

Trentasette file: svolgimento, associazione, traffici, omicidi, prova e singole posizioni. La struttura permette di passare dal quadro generale alla verifica individuale, senza confondere la prospettiva della corte con quella dell'accusa.

37 file; 6.860 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A391	Altri omicidi della c.d guerra di mafia.pdf	240
A392	Capi d'imputazione da 1 a 100.pdf	41
A393	Capi d'imputazione da 101 a 260.pdf	124
A394	Capi d'imputazione da 261 a 453.pdf	118
A395	Elenco imputati.pdf	155
A396	Gli imputati dichiaranti.pdf	275
A397	I reati minori.pdf	270
A398	Il regime giuridico della prova.pdf	191
A399	Il traffico degli stupefacenti (Parte I e II).pdf	174
A400	Il traffico degli stupefacenti (Segue Parte II e III).pdf	188
A401	Il traffico degli stupefacenti (Segue Parte IV).pdf	169
A402	Il traffico degli stupefacenti (Segue Parte V e VI).pdf	222
A403	L'associazione per delinquere di stampo mafioso.pdf	126
A404	L'associazione per delinquere ex art.416 c.p e Cosa nostra.pdf	225
A405	L'inizio della c.d guerra di mafia.pdf	187
A406	Le singole posizioni (da Abbate Giovanni ad Azzoli Rodolfo).pdf	181
A407	Le singole posizioni da Badalamenti Vito a Buscetta Tommaso.pdf	270

ID	Documento / nome originale	Pagine
A408	Le singole posizioni da Calamia Giuseppe a Catalano Salvatore.pdf	189
A409	Le singole posizioni da Certo Francesco a Cusimano Pietro.pdf	207
A410	Le singole posizioni da D'Agostino Rosario a Durante Samuele.pdf	217
A411	Le singole posizioni da Enea Antonino a Fiorenza Vincenzo.pdf	195
A412	Le singole posizioni da Gaeta Giuseppe a Greco Ignazio.pdf	184
A413	Le singole posizioni da Greco Leonardo a Guttadauro Giuseppe.pdf	184
A414	Le singole posizioni da Laccarino Francesco a Leggio Salvatore.pdf	184
A415	Le singole posizioni da Licciardello Giuseppe a Lupo Giuseppe.pdf	146
A416	Le singole posizioni da Madonia Francesco a Marsalone Salvatore Giuseppe.pdf	133
A417	Le singole posizioni da Martello Biagio a Mutolo Giovanni.pdf	146
A418	Le singole posizioni da Nangano Giuseppe a Prestifilippo Santo.pdf	152
A419	Le singole posizioni da Procida Salvatore a Russo Domenico.pdf	181
A420	Le singole posizioni da Salamone Antonio a Spitalieri Rosario.pdf	185
A421	Le singole posizioni da Tagliavia Pietro a Vitrano Arturo.pdf	187
A422	Le singole posizioni da Zanca Carmelo a Zito Benedetto.pdf	143
A423	Le vittime della strategia della c.d guerra di mafia.pdf	251
A424	Omicidi di Corso dei Mille.pdf	216
A425	Omicidi di pubblici funzionari.pdf	223
A426	Svolgimento del processo.pdf	92
A427	Vicende di Cosa nostra_ la lotta per l'egemonia.pdf	289

Primo rapporto Michele Greco

Un rapporto denominato nel catalogo dei 161. Il soprannome archivistico non va sostituito automaticamente con quello dei 114 riferito in altre ricostruzioni: l'identità dell'atto deve essere verificata nel documento.

1 file; 253 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A428	Rapporto giudiziario Michele Greco (dei 161).pdf	253

Scomparsa Buscetta Benedetto e Antonio

Quattordici file fra segnalazioni, dichiarazioni, relazioni e rilievi. La scheda usa anche la forma Antonino. Il capitolo dedicato distingue gli oggetti osservati dalle inferenze e dalla ricostruzione successiva.

14 file; 32 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A429	Nota_squadra_mobile_19840210.pdf	6
A430	relazione_scomparsa_Buscetta_Benedetto_e_Antonio.pdf	1
A431	Relazione_servizio_19820919.pdf	1
A432	Relazione_servizio_19820930.pdf	1
A433	Rilievi_fotografici.pdf	5
A434	Rilievi_Polizia_Scientifica_19820919.pdf	4
A435	Segnalazione_scomparsa_19820920.pdf	1
A436	VerbaleSitBuscetta_Felicia_19820920.pdf	1
A437	VerbaleSitBuscetta_Felicia_19840305.pdf	4
A438	VerbaleSitD'Amico_Diana_19820917.pdf	1
A439	VerbaleSitDeAlmagro_Iolanda_19820920.pdf	2
A440	VerbaleSitDeAlmagro_Iolanda_19820928.pdf	2
A441	VerbaleSitDeAlmagro_Iolanda_19840204.pdf	1
A442	VerbaleSit_Buscetta_Benedettocl36_19840324.pdf	2

Tentato Omicidio Contorno

Dieci file. Le date nei nomi possono riferirsi al fatto, non alla redazione: la perizia sulle lesioni di Foglietta richiama operazioni del 1982 benché il file riporti la data dell'agguato del 1981.

10 file; 49 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A443	Contorno_Rapporto_Giudiziario_19810714.pdf	10
A444	Contorno_Relazione_Perizia_Medica_Foglietta_Giuseppe_19810625.pdf	8
A445	Contorno_Rilievi_Tecnici_19810625.pdf	7
A446	Contorno_Verbale_19810625.pdf	8
A447	Contorno_Verbale_19820422.pdf	3
A448	Contorno_Verbali_19810630.pdf	2
A449	Contorno_Verbali_19810713.pdf	2
A450	Nota_GI_19820408.pdf	2
A451	Nota_squadra_mobile_19820417.pdf	4
A452	relazione_tentato_omicidio_Contorno.pdf	3

Tommaso Spadaro

Dieci file: interrogatori, relazione e documenti di pagamento. Il nuovo capitolo segue il ragionamento descritto dalla scheda sui vaglia, segnalando una divergenza di data fra nota e nome di file.

10 file; 40 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A453	Int_Greco Salvatore_19810312.pdf	2
A454	Int_La_Rosa_Antonino_19810310.pdf	2
A455	Int_Prestifilippo_Giovanni_19810310.pdf	2
A456	Int_Tinnirello_Gaetano_19810430.pdf	2
A457	Int_Tinnirello_Gaetano_19810504.pdf	2
A458	Int_Tommaso_Spadaro_19840120.pdf	2
A459	Int_Tommaso_Spadaro_19840223.pdf	6
A460	relazione.pdf	5
A461	Vaglia_sampino_A_19800115.pdf	9
A462	Vaglia_Sampino_A_negoziati_il_19800124.pdf	8

Metadati

Trentasette file di catalogo e corredo: JSON, indice CSV e LEGGIMI. Documentano l’organizzazione della raccolta. La verifica delle impronte attesta coerenza con l’indice ricevuto, non autenticazione giudiziaria.

37 file; 0 pagine PDF (somma dei file).

ID	Documento / nome originale	Pagine
A001	catalogo_283.json	JSON
A002	catalogo_284.json	JSON
A003	catalogo_285.json	JSON
A004	catalogo_286.json	JSON
A005	catalogo_287.json	JSON
A006	catalogo_288.json	JSON
A007	catalogo_289.json	JSON
A008	catalogo_290.json	JSON
A009	catalogo_291.json	JSON
A010	catalogo_292.json	JSON
A011	catalogo_293.json	JSON
A012	catalogo_294.json	JSON
A013	catalogo_295.json	JSON
A014	catalogo_296.json	JSON
A015	catalogo_297.json	JSON
A016	catalogo_298.json	JSON
A017	catalogo_299.json	JSON
A018	catalogo_300.json	JSON

ID	Documento / nome originale	Pagine
A019	catalogo_301.json	JSON
A020	catalogo_302.json	JSON
A021	catalogo_303.json	JSON
A022	catalogo_304.json	JSON
A023	catalogo_305.json	JSON
A024	catalogo_307.json	JSON
A025	catalogo_308.json	JSON
A026	catalogo_311.json	JSON
A027	catalogo_312.json	JSON
A028	catalogo_313.json	JSON
A029	catalogo_314.json	JSON
A030	catalogo_315.json	JSON
A031	catalogo_321.json	JSON
A032	catalogo_322.json	JSON
A033	catalogo_323.json	JSON
A034	catalogo_324.json	JSON
A035	errori_catalogo.json	JSON
A036	INDICE.csv	CSV
A037	LEGGIMI.txt	TXT

V. Documenti normativi in facsimile

Seguono le pagine 3-7 della Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1991, comprendenti il decreto-legge n. 367; la pagina 4 della Gazzetta n. 15 del 20 gennaio 1992, con legge n. 8 e modificazioni; le pagine 41-49 dello stesso fascicolo con il testo coordinato e le note. Sono conservate pagine intere: possono includere porzioni di altri atti.

I fascicoli completi delle due Gazzette e i resoconti integrali della Camera del 16 e 17 gennaio sono allegati digitalmente nella cartella Fonti_integrative. La riproduzione non aggiorna il testo normativo alle modifiche successive.

La pagina con il nome COSSIGA è un documento di promulgazione a stampa: non è una fotografia della firma o della cerimonia.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367.

Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di portare a soluzione i problemi connessi al coordinamento delle indagini per reati di criminalità organizzata; di dettare nuove disposizioni volte a prevenire e risolvere i contrasti tra uffici del pubblico ministero; di rendere più aderente alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari il regime della connessione di procedimenti stabilito nel codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro:

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ampliamento dei casi di connessione

1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

a) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità».

2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale la lettera *b)* del comma 1 è soppressa.

3. Nell'articolo 371 comma 2 lettera *a)* del codice di procedura penale sono sopprese le parole: «ovvero si tratta di reato continuato».

Art. 2.

Contrasti tra uffici del pubblico ministero

1. Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 54-bis (*Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero*). 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il capo di detto ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di addeire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri»;

b) «Art. 54-ter (*Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata*). — 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati».

Art. 3.

Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. L'articolo 51 del codice di procedura penale è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*»;

b) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.»

Art. 4.

Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise

1. Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del codice.»

Art. 5.

Direzione distrettuale antimafia

1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis (Direzione distrettuale antimafia). — 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.»

Art. 6.

Procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 76-bis (Procuratore nazionale antimafia). — 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.»

Art. 7.

Funzioni del procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-bis (Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia). — 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) individua i temi di investigazione e orienta i piani di indagine sul territorio nazionale, informandone i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori distrettuali e dandone comunicazione al Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata;

e) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive volte ad assicurare il miglior impiego dei magistrati delle direzioni distrettuali antimafia e delle forze di polizia, anche coordinando i modi e le forme secondo i quali i procuratori distrettuali possono avvalersi della direzione investigativa antimafia;

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) grave e reiterata inosservanza delle direttive specifiche impartite a norma della lettera f).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero,».

Art. 8.

Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello

1. Il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta

effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

Art. 9.

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione

1. Dopo l'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 76-ter (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo). — 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia».

Art. 10.

Procedimento per l'avocazione

1. Il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti».

Art. 11.

Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Dopo l'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari). — 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico,

inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione».

Art. 12.

Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 13.

Dotazione organica

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.

4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro A della tabella IV annessa

al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263.

5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata complessivamente di 730 unità, di cui:

a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria;

b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario;

c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo;

d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali;

e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

9. Ove residui ancora una disponibilità di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalità e con lo svolgimento dell'attività delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessità del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia.

11. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a trentasei ore mensili.

Art. 14.

Copertura finanziaria.

1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonché per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilità generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalità e procedimenti per l'attuazione della spesa.

2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993, si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991,

cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.

Art. 16.

Entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA B (prevista dall'art. 13, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	586
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.661
Uditori giudiziari	150
Totale	8.509

91G0416

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 20 gennaio 1992, n. 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, il Guardasigilli MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1991, N. 367.

All'articolo 1 il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "di reato continuato o"».

All'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso 1, le parole: «senza ritardo il capo di detto ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio».

All'articolo 7, comma 1, capoverso 3:

le lettere d) ed e) sono soppresse;

alla lettera h) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;»;

alla lettera h) il numero 3) è soppresso.

All'articolo 14:

al comma 2, nell'alinnea, dopo le parole: «per l'anno 1993» sono inserite le seguenti: «a regime»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1991*.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3066):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (MARTELLI) il 21 novembre 1991.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 novembre 1991.

Esaminato dalla 2ª commissione il 4, 5, 10, 11, 18, 19 dicembre 1991.

Esaminato in aula il 19, 23 dicembre 1991; 7 gennaio 1992 e approvato l'8 gennaio 1992.

Camera dei deputati (atto n. 6264):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'8 gennaio 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 9 gennaio 1992.

Esaminato dalla II commissione il 14, 15 gennaio 1992.

Esaminato in aula il 16 gennaio 1992 e approvato il 17 gennaio 1992.

92G0030

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 13 novembre 1991.

Rettifica ai decreti del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991, relativo alla modifica del comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca, e al n. 11663 in data 3 luglio 1991, relativo alla istituzione dell'istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna e del centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino. (Provvedimento n. 11813).

IL PRESIDENTE

Visti i decreti del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991 e n. 11663 in data 3 luglio 1991 relativi rispettivamente alla modifica del comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca e alla istituzione dell'istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna e del centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino;

Considerato che per mero errore di trascrizione nelle premesse dei decreti predetti non era stata citata la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla rettifica dei provvedimenti di cui sopra;

Dispone:

I decreti del presidente del C.N.R. n. 11662 in data 28 giugno 1991 e n. 11663 in data 3 luglio 1991 relativi rispettivamente alla modifica del comitato di afferenza di alcuni organi di ricerca e alla istituzione dell'istituto di ricerca sui sistemi giudiziari, Bologna e del centro per lo studio delle letterature e delle culture delle aree emergenti, Torino, sono rettificati nel senso che all'ultimo comma delle premesse le parole «ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della predetta legge» devono intendersi sostituite con le parole «ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 13 novembre 1991

Il presidente: ROSSI BERNARDI

92A9186

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1991), coordinato con la legge di conversione 20 gennaio 1992, n. 8 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Ampliamento dei casi di connessione

1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale (a) le lettere b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

«b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità.»

2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale (a) la lettera b) del comma 1 è soppressa:

3. Nell'articolo 371, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (a) sono soppresse le parole: «di reato continuato o».

(a) Si trascrive il testo degli articoli 12, 17 e 371 del codice di procedura penale, come modificati dal presente articolo:

«Art. 12 (Casi di connessione). — 1. Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità».

«Art. 17 (Riunione di processi). — 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall'art. 12;

b) (soppressa dal presente decreto);

c) nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza».

«Art. 371 (*Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero*). — 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti.

2. Le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate:

- a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'art. 12 ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;
- b) se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza;
- c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza».

Art. 2.

Contrasti tra uffici del pubblico ministero

1. Dopo l'articolo 54 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

a) «Art. 54-bis (*Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero*). — 1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1 (a).

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54 comma 1 (a).

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.»

b) «Art. 54-ter (*Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata*). — 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 (a) e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis (a), se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.»

(a) Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si veda il successivo art. 3. L'art. 54 del medesimo codice di procedura penale, come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, è così formulato:

«Art. 54 (*Contrasti negativi tra pubblici ministeri*). — 1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni, trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati.

3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.

Art. 3.

Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. L'articolo 51 del codice di procedura penale (a) è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*»;

b) nel comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis (a), sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.»;

c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale (b), per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis (b) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (c), le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 51 (*Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale*). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione.

2. Nei casi i) avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

(b) Si trascrive il testo degli articoli 416-bis e 630 del codice penale:

«Art. 416-bis [introdotto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dall'art. 36, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55] (Associazione di tipo mafioso). — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

«Art. 630 [come sostituito, da ultimo, dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 894] (Sequestro di persona a scopo di estorsione). — Chiunque sequestra una persona alla scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta

concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura del concorrente, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrano le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

(c) L'art. 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309/1990, è così formulato:

«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). — 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate consultare il predetto testo unico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990.

Art. 4.

Legittimazione del pubblico ministero nei procedimenti di corte di assise

1. Nel comma 1 dell'articolo 238 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del codice (b)».

(a) L'art. 238 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, come modificato dal presente articolo, è così formulato:

«Art. 238 (Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise). — 1. Per i reati di competenza della corte di assise le indagini preliminari sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11 e 16 del codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51 comma 3-bis e 328 comma 1-bis del codice.

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo, presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951, n. 1324^a.

(b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3; per il testo dell'art. 328, comma 1-bis, del medesimo codice si veda il successivo art. 12.

Art. 5.

Direzione distrettuale antimafia

1. Dopo l'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), è inserito il seguente:

«Art. 70-bis (*Direzione distrettuale antimafia*). — 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale (b) il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale antimafia designando i magistrati che devono farne parte per la durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte uditori giudiziari. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale (b), i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale antimafia la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale antimafia. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale antimafia.»

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario; per il testo vigente del relativo art. 70 si veda la nota (a) all'art. 10.

(b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3.

Art. 6.

Procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), è inserito il seguente:

«Art. 76-bis (*Procuratore nazionale antimafia*). — 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato avente qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

3. Alla nomina del procuratore nazionale antimafia si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (b). L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale antimafia sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale (c).»

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario.

(b) Il terzo comma dell'art. 11 della legge n. 195/1958 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), come sostituito dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, poi modificato dall'art. 32 del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 449, prevede che: «Sul conferimento degli uffici direttivi, esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture, il Consiglio delibera su proposta, formulata di concerto col Ministro per la grazia e giustizia, di una commissione formata da sei dei suoi componenti, di cui quattro eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento».

(c) Per il testo dell'art. 371-bis del codice di procedura penale si veda il successivo art. 7.

Art. 7.

Funzioni del procuratore nazionale antimafia

1. Dopo l'articolo 371 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-bis (*Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia*). — 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis (a). A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolare l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale antimafia esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) - e) (soppresse dalla legge di conversione);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis (a) quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 (a) ai fini del coordinamento delle indagini;

3) (soppresso dalla legge di conversione).

4. Il procuratore nazionale antimafia provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

(a) Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3; per il testo dell'art. 371 del medesimo codice si veda la nota (a) all'art. 1.

Art. 8.

Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello

1. Il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale (a) è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale (b) quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371 comma 1 (a) e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 372 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo (il comma 1-bis era stato introdotto dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356).

«Art. 372 (Avocazione delle indagini). — 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato, e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando:

a) in conseguenza dell'astensione o della incompatibilità del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha ommesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettere a), b), d), e).

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371 comma 1 e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

Per il testo dell'art. 371 del medesimo codice si veda la nota (a) all'art. 1.

(b) Gli articoli 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 e 422 del codice penale riguardano i delitti di:

associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, aggiunto dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15);

attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280, nel testo introdotto dall'art. 2 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15);

devastazione, saccheggio e strage (art. 285);

guerra civile (art. 286);

sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191);

cospirazione politica mediante associazione (art. 305);

formazione e partecipazione a banda armata (art. 306);

associazione per delinquere (art. 416);

strage (art. 422).

Art. 9.

Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione

1. Dopo l'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), è inserito il seguente:

«Art. 76-ter (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo). — 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86 (a), il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle Direzioni nazionale e distrettuali antimafia».

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo del relativo art. 86:

«Art. 86 (Relazione dei procuratori generali del Re Imperatore [ora procuratori generali della Repubblica, n.d.r.] al Ministro di grazia e giustizia). — Il procuratore generale del Re Imperatore [ora procuratore generale della Repubblica, n.d.r.] presso la Corte suprema di cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia.

I procuratori generali presso le corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti».

Art. 10.

Procedimento per l'avocazione

1. Il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.»

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), è aggiunto il seguente:

«6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.»

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario. Si trascrive il testo del relativo art. 70, come sostituito dall'art. 20 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, già modificato dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356, poi modificato dal presente articolo e dall'art. 13 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, in corso di conversione in legge:

«Art. 70 (Costituzione del pubblico ministero). — 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concernono le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell'ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati.

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avocazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti.

Art. 11.

Applicazioni di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

1. Dopo l'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (a), è inserito il seguente:

«Art. 110-bis (Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari). — 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale (b), il procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.»

(a) Il R.D. n. 12/1941 approva l'ordinamento giudiziario.

(b) Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale si veda il precedente art. 3.

Art. 12.

Attribuzioni del giudice per le indagini preliminari

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 328 del codice di procedura penale (a) è aggiunto il seguente:

«1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis (a), le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.»

(a) Si trascrive il testo dell'art. 328 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo:

«Art. 328 (Giudice per le indagini preliminari). — 1. Nei casi previsti dalla legge, sulle richieste del pubblico ministero, delle parti private e della persona offesa dal reato, provvede il giudice per le indagini preliminari.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salvo specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Per il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del medesimo codice si veda il precedente art. 3.

Art. 13.

Dotazione organica

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale antimafia è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici di procura della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71 (a), è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

3. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale antimafia con funzioni di magistrato di cassazione.

4. La dotazione organica del personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentata di un posto di primo dirigente assegnato alla Direzione nazionale antimafia. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni al quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 263 (b).

5. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria è aumentata complessivamente di 730 unità, di cui:

- a) 50 nella VIII qualifica funzionale - profilo professionale di funzionario di cancelleria;
- b) 200 nella VI qualifica funzionale - profilo professionale di assistente giudiziario;
- c) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di dattilografo;
- d) 200 nella IV qualifica funzionale - profilo professionale di conducente di automezzi speciali;
- e) 80 nella III qualifica funzionale - profilo professionale di addetto ai servizi ausiliari e di anticamera.

6. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario da assegnare all'ufficio della Direzione nazionale antimafia. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia sono incrementate le piante organiche del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici di procura della Repubblica aventi sedi nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

7. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale antimafia, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, nei limiti dei posti di cui al comma 5, ad utilizzare gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i posti recati in aumento nella dotazione organica del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non si applica la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (c).

9. Ove residui ancora una disponibilità di posti in organico rispetto alla previsione di cui al comma 5, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere alla copertura dei relativi posti mediante concorsi accelerati, da bandire entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

10. Per fronteggiare le imprevedibili esigenze di lavoro connesse con il perseguimento delle finalità e con lo svolgimento dell'attività delle direzioni antimafia, ove derivi la inderogabile necessità del prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie ivi applicato oltre i limiti orari stabiliti dalla vigente disciplina per il lavoro straordinario, è autorizzata in deroga alla vigente normativa, a partire dal 1° gennaio 1992, l'attribuzione di un numero complessivo di ore pari a non oltre 289.476 annue, da assegnarsi sulla base delle richieste avanzate da ciascuna direzione distrettuale e dalla Direzione nazionale antimafia.

11. L'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a trentasei ore mensili.

(a) La legge n. 71/1991 reca norme sulla dirigenza delle procure della Repubblica presso le preture circondariali.

(b) Il D.P.R. n. 748/1972 reca: «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo». Il quadro A della tabella IV riguarda la dotazione organica dei dirigenti delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(c) Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 321/1991 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia) prevede che: «Il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo, di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312,

è conferito mediante concorsi interni secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I suddetti posti sono riservati al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita, in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando e del profilo professionale a cui intende accedere; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il testo dell'art. 6 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), soprarichiamato, è il seguente:

«Art. 6 (*Contingenti di qualifica*). — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente art. 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni.

Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni.

Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro trenta giorni dalla loro richiesta».

Art. 14.

Copertura finanziaria

1. Per le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi anche informatici delle direzioni distrettuali e della Direzione nazionale antimafia, nonché per quelle derivanti dalla istituzione degli organismi specializzati anticrimine, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato a provvedere anche in deroga alla contabilità generale dello Stato e alla legislazione vigente in materia di contrattazione ordinaria e specifica, con divieto di ogni gestione fuori bilancio. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 6 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (a). Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (b), sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, criteri, modalità e procedimenti per l'attuazione della spesa.

2. Al complessivo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1991, in lire 81.400 milioni per l'anno 1992 ed in lire 86.400 milioni per l'anno 1993 e a regime, si provvede:

a) quanto a lire 500 milioni per il 1991 e quanto a lire 44.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e '93, a carico degli stanziamenti iscritti sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi:

cap. n. 1586 - lire 3.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 1587 - lire 500 milioni per il 1991;

cap. n. 1602 - lire 1.000 milioni a decorrere dal 1992;

cap. n. 7005 - lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

cap. n. 7010 - lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

b) quanto a lire 37.400 milioni per l'anno 1992 e a lire 42.400 milioni annui a decorrere dal 1993, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti sul cap. n. 1587 del detto stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2-bis. *Le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di bilancio corrispondenti ai seguenti raggruppamenti, secondo il codice economico, della categoria IV (Acquisto di beni e servizi): 4.1.3. (Mezzi di trasporto e accessori) con esclusione degli stati di previsione dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, dell'interno e della difesa, 4.3.2. (Commissioni, comitati, consigli), 4.3.4. (Compensi per incarichi speciali), 4.9.1. (Spese di rappresentanza), 4.9.3. (Spese per uffici e servizi particolari), 4.9.4. (Spese per convegni, mostre, ...), 4.9.5. (Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda) e 4.9.10. (Spese di pubblicità) non possono essere incrementate nel corso del 1992 rispetto alle previsioni iniziali e negli esercizi successivi potranno essere incrementate in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) La legge n. 259/1958 reca norme sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Si trascrive il testo dei relativi articoli 4 e 6:

«Art. 4. — Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Eguale sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio».

«Art. 6. — Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie».

(b) Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti

regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Norme transitorie

1. Le disposizioni previste dagli articoli 1; 2, comma 1, lettera b), 3, 4, 7, 8 e 12 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale antimafia e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale antimafia, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dall'emanazione del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale antimafia.

Art. 16.

Entrata in vigore ed efficacia delle singole disposizioni

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2.

TABELLA B
(prevista dall'art. 13, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	586
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.661
Uditori giudiziari	150
Totale . . .	8.509

92A0233

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. La manovra economico-finanziaria per il 1992 e per il triennio 1992-94 approvata dal Parlamento conferma il miglioramento complessivo del processo di formazione delle decisioni di finanza pubblica inaugurato nel 1991; l'avvenuta emanazione, entro il 31 dicembre, dell'intera serie dei provvedimenti legislativi che la compongono conferisce maggiore efficacia agli strumenti di politica economica prefigurati nel documento di programmazione economico-finanziaria.

Nella gestione del bilancio 1991, ai positivi risultati ottenuti in termini di contenimento delle spese non ha fatto riscontro un andamento confortante delle entrate, in particolare di quelle tributarie, sulle quali ha inciso il pronunciato rallentamento dell'attività economica. L'obiettivo del conseguimento di un sia pur limitato avanzo primario non è stato raggiunto; il processo di rientro è proseguito con lentezza non più compatibile con gli impegni programmatici assunti anche in sede internazionale.

Per il 1992 occorre rendere più stringente l'impostazione data gli scorsi anni alla gestione dei conti pubblici, assicurando fin dall'inizio comportamenti vincolanti per tutte le amministrazioni dello Stato e del più ampio comparto pubblico, in coerenza con l'esigenza di intervenire sulla distribuzione temporale delle spese.

Tali comportamenti dovranno riguardare anche le gestioni decentrate di spesa svolte tramite funzionari delegati o istituzioni dotate di autonomia amministrativo-contabile, per conseguire gli obiettivi stabiliti nella manovra decisa dal Parlamento.

Il governo della spesa richiede la predisposizione di strumenti volti all'immediata ed efficace autolimitazione di ciascun centro di spesa e alla realizzazione di un adeguato sistema di controllo delle decisioni lungo un arco temporale sufficientemente ampio; il già avviato monitoraggio degli andamenti mensili delle entrate e delle spese, al fine di verificare costantemente la coerenza degli andamenti in atto con gli obiettivi, sarà proseguito e potenziato da un lato attraverso l'entrata a pieno regime dell'osservatorio delle entrate, dall'altro mediante il potenziamento e lo sviluppo dei compiti di rilevazione e di coordinamento dei dati di finanza pubblica affidati alla Ragioneria generale dello Stato.

2. La presente direttiva individua ai predetti fini i comportamenti sottotecnici, in ordine ai quali i Ministri e le altre autorità istituzionali dovranno assicurare, per quanto di competenza e sotto la diretta responsabilità dei direttori generali, la piena osservanza da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato nella gestione della spesa per il 1992:

a) relativamente alle spese discrezionali per acquisto di beni e servizi, limitare mediamente al venticinque per cento degli stanziamenti complessivi l'assunzione di impegni nel primo semestre dell'anno in corso, con esclusione di quelle spese il cui pagamento deve necessariamente avvenire a scadenza determinata in virtù di accordi internazionali o comunitari, nonché di contratti o convenzioni già stipulati. La misura è diretta a rendere più agevole la puntuale

VI. Registro delle lacune documentali

Richiesta	Esito e documento che potrebbe risolverla
Ora esatta della nascita	Non accertata per entrambi; occorrono atti integrali di nascita.
Gioia dei genitori, prime parole	Non documentate in modo puntuale; occorrono memorie familiari verificabili.
Asilo nido	Non accertato; servono registri o testimonianze specifiche.
Hobby dei genitori	Non reperito un elenco affidabile.
Emozioni dai due ai sei anni	Non ricostruibili anno per anno con le fonti acquisite.
Pagelle elementari di Falcone	Ritrovamento di quattro classi attestato; mancano le scansioni integrali utilizzabili.
Pagelle elementari di Borsellino	Non acquisite.
Tesine di licenza elementare	Nessun titolo verificato; da accertare anche la forma effettiva della prova sostenuta.
Vacanze scolastiche annuali	Non ricostruite; foto di vacanze adulte non rispondono a questa domanda.
Primo giorno di liceo e compagno di banco	Non accertati nei dettagli richiesti.
Voti e note delle superiori	Non acquisita una serie documentaria completa.
Educazione civica	Verificato l'anacronismo rispetto ai programmi introdotti nel 1958-1959.
Studio in gruppo o individuale	Non definibile come abitudine esclusiva dalle fonti raccolte.

Richiesta	Esito e documento che potrebbe risolverla
Tesi di laurea	Identificati titoli ed edizioni; testi integrali non allegati.
Voti di ogni esame universitario	Non acquisiti; riferimento utile: archivio di carriera dell'Università.
Foto dei sacramenti	Reperita la prima Comunione di Borsellino; gli altri scatti richiesti non sono stati autenticati.
Dialogo letterale con Chinnici	Non reperito un verbale; non ricostruito in forma fittizia.
Genesi filologica completa della DNA	Ricostruito l'iter normativo principale; mancano tutte le bozze e la serie completa dei lavori preparatori.
Foto della firma presidenziale	Non reperita; allegata la pagina ufficiale della promulgazione.
Archivio indicato nella richiesta	Acquisito integralmente: 462 file estratti, classificati e verificati. Analisi testuale selettiva, non integrale.

Fonti e controllo della ricerca

Le fonti della parte biografica sono indicate accanto ai passi. Le note del saggio originale sono conservate con esso. I nuovi capitoli indicano i documenti e le pagine effettivamente approfonditi; i riferimenti a interi tomi costituiscono percorsi di ricerca, non dichiarazioni di lettura integrale.

I dettagli privati non attestati non sono stati inventati. Le riflessioni etiche sono testo editoriale, distinto dalle parole dei protagonisti. Nessun elenco annuale di emozioni, nessun voto scolastico analitico e nessun dialogo privato è stato ricostruito per congettura.

Fondazione Falcone, biografia.

Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, biografia.

Centro Studi, tesi di Borsellino.

Treccani, tesi di Falcone.

Falcone e Turone, Tecniche di indagine in materia di mafia, 1982; edizione 2015.

Senato, scheda S. 3066.

Senato, resoconto 642 identificato ma non scaricato.

Camera, resoconto 748.

Gazzetta 1991 n. 273.

Gazzetta 1992 n. 15.

Rai News, album familiare.

Antonio Carollo, testimonianza sulla fede.

Come proseguire sugli elementi mancanti

Per l'ora di nascita occorrono gli atti integrali dello stato civile. Per le pagelle e i registri servono gli archivi delle scuole effettivamente frequentate, a partire dal Convitto per Falcone e dai licei Umberto I e Meli. Per statini, libretti e tesi occorrono i fascicoli universitari e le edizioni identificate. Per foto e ricordi della prima infanzia sono decisivi archivi familiari e didascalie verificabili. Nessuna richiesta è stata inviata a famiglie o istituzioni a nome del lettore.

Per la genesi filologica della DNA restano da acquisire le bozze e l'intera sequenza dei lavori parlamentari. La raccolta attuale documenta norme, tappe e resoconti disponibili, senza affermare una collazione completa degli emendamenti.

Data dell'edizione e dei controlli: 3 ottobre 2026.